

NOTIZIARIO DI
INFORMAZIONE TECNICO
PROFESSIONALE

Tecnici & PROFESSIONE



PASQUA 2017



INDICE

PROFESSIONE:

PG.1

- GEOMETRI: ASSICURAZIONE GRATUITA PER I NEOISCRITTI ALL'ALBO
- LE LAUREE MAGISTRALI POSSONO ACCEDERE A TUTTI GLI ALBI PROFESSIONALI DI SETTORE
- IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI VOLONTARI IMPEGNATI NELLE ZONE COLPITE DAL SISMA: LE ISTRUZIONI DEL CNGeGL
- LA CIPAG SOSPENDE GLI OBBLIGHI DICHIARATIVI E CONTRIBUTIVI DEI GEOMETRI NELLE ZONE COLPITE DAL SISMA
- CIPAG: RINNOVATA LA POLIZZA LONG TERM CARE
- SPLIT PAYMENT 2017 ANCHE PER I PROFESSIONISTI
- ONLINE LA CERTIFICAZIONE UNICA 2017 (EX MODELLO CUD)
- MANIFESTAZIONE, A ROMA, PER IL "GIUSTO COMPENSO" DEI PROFESSIONISTI
- SONDAGGIO PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
- IL FONDO SELFEMPLOYMENT PER AVVIARE L'ATTIVITA'PROFESSIONALE
- IL LIBRO D'ORO DELLE PROFESSIONI
- BARI: "CONDOMINIO IN CLASSE A: CULTURA DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, SALUTE E RUOLO DELL'AMMINISTRATORE". IL MERCATO RIPARTE DA QUI
- GEOMETRA IN EVOLUZIONE. PRESENTATO A MONTECITORIO IL LIBRO DI SALVATORE DELLA MONICA
- GEOSPORT - CAMPIONATO ITALIANO DI TENNIS E CALCIO PER I GEOMETRI
- TECNICI&PROFESSIONE – ISCRIZIONE PER L'ANNO 2017

NEWS TECNICHE:

PG.9

- IL CAMPO "RIFERIMENTI" DELL'APE PUÒ ESSERE COMPILATO : DA ENEA L'ALGORITMO
- SCIA 2, REGIMI EDILIZI E SEMPLIFICAZIONE URBANISTICA: IL MANUALE ANCI
- CATASTO FABBRICATI, IL NUOVO SOFTWARE DOCFA 5
- ZONE TERREMOTATE SI PARTE CON LA RICOSTRUZIONE PRIVATA
- IMPIANTI ELETTRICI NEI LOCALI MEDICI, LA GUIDA INAIL
- BANDO INAL PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO
- INQUINAMENTO ACUSTICO PUBBLICATI I DECRETI
- ACCERTAMENTO CATASTALE DELLE UNITA' IMMOBILIARI DESTINATE A CENTRALI EOLICHE. INDIRIZZI OPERATIVI PER LA STIMA DELLA RENDITA CATASTALE
- RIDUZIONE DEL RISCHIO NELLE ATTIVITÀ DI SCAVO
- CONSULTAZIONE GRATUITA DELLE VISURE CATASTALI
- BANDO AMIANTO SUGLI EDIFICI PUBBLICI PROROGATO AL 30 APRILE 2017
- COSTO MEDIO ORARIO DEL LAVORO SETTORE EDILIZIA, ANNO 2017
- CERTIFICATI BIANCHI, PUBBLICATE IN GAZZETTA UFFICIALE LE NUOVE LINEE GUIDA
- VAS, PUBBLICATE LE LINEE GUIDA DELL'ISPRA

NEWS FISCALI:

PG.18

- IPERAMMORTAMENTO, CEDOLARE SECCA, ROTTAMAZIONE, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: NUOVI CHIARIMENTI
- "EQUIPAY" PER ROTTAMARE LE CARTELLE EQUITALIA CON IL BANCOMAT
- INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO
- RETROATTIVITÀ PER I PRELEVAMENTI NON GIUSTIFICATI DEL PROFESSIONISTA
- DICHIARAZIONE DEI REDDITI: QUALI SPESE DETRARRE QUALI DEDURRE
- STUDI DI SETTORE PUBBLICATI I SOFTWARE GERICO E PARAMETRI 2017
- ACCERTAMENTI FISCO VIA PEC DA LUGLIO
- CHIARIMENTI PER IL SUPER E IPER AMMORTAMENTO

- VIDEOSORVEGLIANZA, DEFINITA LA PERCENTUALE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER I SOGGETTI CHE HANNO SOSTENUTO LE SPESE NEL 2016
- BONUS ARREDI E INIZIO LAVORI
- CONSERVAZIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI INFORMATICI RILEVANTI AI FINI TRIBUTARI: I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE
- DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO ED EREDI
- L'AUMENTO DELLE IMPOSTE SU EREDITÀ E DONAZIONI
- LOCAZIONE E BENEFICI "PRIMA CASA"
- VENDITA DEL FABBRICATO E DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI
- MARCA DA BOLLO ON LINE PER I DOCUMENTI RILASCIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SENTENZE: **PG.28**

WEB: **PG.35**

IN EVIDENZA : **PG43**

IL DECRETO TERREMOTO



Associazione Nazionale Donne Geometra

Tecnici&PROFESSIONE

www.donnegeometra.it info@tecnicieprofessione.it

Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito www.donnegeometra.it, si impone l'indicazione della Fonte :

"Tratto da Tecnici&Professione dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" oppure

"Tratto dal Sito dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" www.donnegeometra.it



PROFESSIONE

GEOMETRI: ASSICURAZIONE GRATUITA PER I NEOISCRITTI ALL'ALBO

La Fondazione Geometri Italiani, in base ad una convenzione con la Compagnia AIG Europe Limited, offre a tutti i geometri e geometri laureati neoiscritti all'Albo una copertura assicurativa gratuita prestata dalla stessa Compagnia. La Fondazione si assume l'impegno economico di coprire i costi relativi ad una polizza professionale per i geometri iscritti all'Albo dal 1° dicembre 2016 o che si iscriveranno fino al 31 dicembre 2017. In particolare:

- per gli iscritti dal 1° dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, la polizza sarà valida fino al 31 dicembre 2017
- per gli iscritti dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017, la polizza sarà valida fino al 30 giugno 2018

La garanzia è valida per richieste di risarcimento ricevute:

- per la prima volta durante l'efficacia del contratto
- per fatti commessi dopo la data di iscrizione all'Albo

Il massimale per assicurato e per periodo di copertura è di 250.000 euro.

I neolaureati saranno automaticamente assicurati, senza dover assolvere nessun adempimento al riguardo.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI [CLICCA QUI](#)

LE LAUREE MAGISTRALI POSSONO ACCEDERE A TUTTI GLI ALBI PROFESSIONALI DI SETTORE

Con il parere del 7 aprile 2017, il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) fa cadere il vincolo che non permetteva a tutti i laureati che avevano conseguito una laurea quinquennale il via libera all'iscrizione agli albi professionali alle stesse condizioni dei laureati triennali. **Adesso potranno avere accesso agli esami di Stato anche coloro**



che sono in possesso di un percorso di studi quinquennale, specialistico o vecchio ordinamento.



Il Ministro dell'Istruzione ed Università nel 2016 aveva escluso che i laureati magistrali dai profili che potevano partecipare alle prove d'esame per iscriversi ad uno dei quattro albi che già prevedevano i laureati triennali, ovvero l'albo degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei geometri, dei periti agrari e dei periti industriali. Tale posizione aveva portato a diverse richieste di

chiarimenti da parte della categorie interessate, fino a giungere al ricorso alla giustizia amministrativa. Il Miur ha quindi richiesto l'intervento del CUN in via preventiva, il quale ha confermato la parità di possibilità professionali per tutti i laureati. La novità ha suscitato reazioni di grande soddisfazione da parte dei Presidenti di tutti gli ordini interessati.

IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI VOLONTARI IMPEGNATI NELLE ZONE COLPITE DAL SISMA: LE ISTRUZIONI DEL CNGeGL

Firmata dal Presidente CNGeGL Maurizio Savoncelli e dal Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio la convenzione che - fermo restando l'impegno economico a cura del Dipartimento della Protezione Civile - delega il Consiglio Nazionale allo svolgimento delle attività di istruttoria, rendicontazione e liquidazione delle spese sostenute dai geometri volontari impegnati nelle zone del sisma.

Nell'elenco delle spese sostenute che saranno restituite, entrerà per la prima volta anche la voce relativa al riconoscimento del rimborso per il mancato guadagno giornaliero, per chi ha operato più di 10 giorni.

Il Dipartimento della Protezione Civile relativamente alle procedure di rimborso, ha trasmesso apposita circolare, con le disposizioni e la modulistica da utilizzare

PER ACCEDERE ALLE DISPOSIZIONI E ALLA MODULISTICA [CLICCA QUI](#)

LA CIPAG SOSPENDE GLI OBBLIGHI DICHIARATIVI E CONTRIBUTIVI DEI GEOMETRI NELLE ZONE COLPITE DAL SISMA

A seguito dei provvedimenti di sospensione degli obblighi dichiarativi e contributivi adottati dal Governo, successivamente ai forti eventi sismici che hanno colpito le regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio, il Consiglio di Amministrazione della Cipag ha adottato i seguenti provvedimenti nei confronti degli iscritti residenti o aventi la sede operativa nei territori colpiti:

- ✓ sospensione del pagamento della contribuzione 2016 e slittamento del termine per la presentazione della dichiarazione 2016 fino al 30 novembre 2017 con possibilità di regolarizzare senza sanzioni e interessi. Detto beneficio è esteso anche alle annualità contributive non ancora oggetto di ruolo esattoriale (2015 e precedenti, con applicazione delle sanzioni e calcolo degli interessi fino al 24 agosto 2016) ed alla contribuzione relativa al 2017;
- ✓ possibilità per coloro che non intendano avvalersi della sospensione di regolarizzare tramite il Portale dei Pagamenti (decorrenza degli interessi bloccata al 24 agosto 2016);



✓ possibilità di ottenere automaticamente il Certificato di Regolarità Contributiva anche in presenza di morosità riferite al periodo di sospensione. Qualora la morosità sia riferita ad anni diversi da quelli oggetto di sospensione il rilascio del certificato di regolarità dovrà essere richiesto agli uffici della Cassa per la necessaria istruttoria;

✓ riattivazione, su apposita richiesta degli interessati, delle rateizzazioni interrotte o revocate a seguito del sisma con possibilità di riprendere i pagamenti a partire da dicembre 2017.

I geometri residenti nei Comuni di Teramo, Ascoli Piceno, Macerata, Rieti, Fabriano e Spoleto potranno usufruire di tali agevolazioni previa obbligatoria presentazione della dichiarazione di inagibilità come previsto dall'art. 1, comma 1, legge 229/2016.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI [CLICCA QUI](#)

CIPAG: RINNOVATA LA POLIZZA LONG TERM CARE

Dal 1° marzo 2017 è stata rinnovata con il Gruppo Assicurativo "Poste Vita" la polizza Long Term Care (LTC), la copertura assicurativa collettiva contro il rischio di non-autosufficienza che la CIPAG offre gratuitamente a tutti gli iscritti. Il piano di copertura base della polizza, che comporta una rendita mensile nel caso in cui l'assicurato si trovi in una condizione di non autosufficienza, presenta quest'anno nuovi vantaggi, con un **aumento della rendita mensile della copertura base del + 11% rispetto al 2016**. Entro il **01 giugno 2017**, gli iscritti possono aderire al piano facoltativo di copertura integrativa in forma volontaria.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI [CLICCA QUI](#)

SPLIT PAYMENT 2017 ANCHE PER I PROFESSIONISTI

Lo split payment, anche detto scissione contabile, dal 2015 ha imposto alla Pubblica amministrazione **di pagare ai fornitori l'importo dovuto al netto dell'Iva, che viene girata direttamente all'Erario per evitare il rischio evasione**. Lo split payment è infatti una delle principali misure di contrasto all'evasione in materia di Iva contenute a suo tempo nella Legge di Stabilità 2015.

L'estensione dello split payment ai professionisti è inserita nel Documento di Economia e Finanza (DEF 2017), approvato dal Consiglio dei Ministri l'11 aprile 2017, una manovra correttiva da 3,4 miliardi necessaria per riequilibrare i conti pubblici. Manovra approvata dal consiglio con una formula «salvo intese» che lascia quindi aperte ulteriori limature e correzioni tecniche.

Ad oggi una norma escludeva dalla scissione contabile i "compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito": in altre parole, le parcelle dei professionisti. Con il DEF 2017, dal 01 luglio 2017 anche i professionisti dovranno quindi fare i conti con le fatture al netto dell'Iva quando lavoreranno con la Pubblica amministrazione, con le società pubbliche e con le società quotate, se gli schemi esaminati in consiglio dei ministri saranno confermati nel testo definitivo della manovra.



ONLINE LA CERTIFICAZIONE UNICA 2017 (EX MODELLO CUD)

La Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti ha pubblicato le **Certificazioni Uniche 2017** (CU) relativa ai redditi di pensione corrisposti nel corso dell'anno 2016 (ex modelli CUD). Le stesse sono disponibili nell'Area Riservata del sito Cipag.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI [CLICCA QUI](#)



MANIFESTAZIONE, A ROMA, PER IL "GIUSTO COMPENSO" DEI PROFESSIONISTI

Si terrà a Roma, il **13 maggio 2017**, una manifestazione sul "giusto compenso", organizzata dal Comitato promotore dei professionisti, istituito ad hoc dagli Ordini degli architetti, degli avvocati e degli ingegneri di Roma e provincia, dall'Ordine degli avvocati di Napoli, con l'adesione della Consulta delle Professioni presso la Camera di Commercio di Roma e dell'Organismo Congressuale forense. Con questa iniziativa i professionisti intendono unire

la propria voce per chiedere al Governo **"l'introduzione di una normativa sul giusto compenso per la qualità delle prestazioni e su altri temi importanti, quali l'equità fiscale e il diritto/dovere a una formazione qualificata di alto livello"**. La soppressione dei minimi tariffari avrebbe di fatto determinato la creazione di un mercato professionale "falsato" e non basato su una reale tutela della concorrenza, "dove si gioca al minimo ribasso dei compensi". Da qui, l'auspicio del ripristino di un sistema virtuoso che garantisca sia i professionisti, di cui grandi fasce hanno un reddito inferiore ai 15 mila euro lordi, sia i cittadini, che devono poter usufruire sempre di servizi di prima qualità.

Tutti gli ordini e i collegi italiani sono stati chiamati a partecipare all'iniziativa.

SONDAGGIO PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

A quasi quattro anni di distanza dall'entrata in vigore della legge di riforma del condominio è il momento di capire qualcosa di concreto sulla vita professionale degli **amministratori di condominio**; per questo il Sole 24 Ore ha avviato un **rilevamento statistico finalizzato ad un'analisi del mercato degli amministratori di condominio, i cui risultati saranno pubblicati sul giornale**. Il sondaggio, in 24 domande, è online ed è aperto a



tutti gli amministratori ([CLICCA QUI per accedere](#)), con lo scopo di analizzare diversi aspetti della professione: dall'anzianità professionale degli amministratori alla struttura degli studi, dalla



tipologia di organizzazione ai regimi fiscali, dall'iscrizione alle associazioni alla loro valutazione, dall'analisi del portafoglio clienti ai compensi percepiti, dai servizi collaterali offerti ai costi medi di mantenimento degli uffici, dai timori degli amministratori agli auspici possibili.

La partecipazione al sondaggio garantisce l'anonimato e l'invito a rendersi protagonisti di questa innovativa indagine è rivolto a tutti, dai singoli professionisti alle associazioni, dalle

organizzazioni ai franchising, che potranno estendere l'invito ai propri associati e affiliati.

In autunno, a Milano, in collaborazione con i rappresentanti delle associazioni e organizzazioni di categoria, gli esperti de Il Sole 24 Ore commenteranno i risultati del dossier.

Il sondaggio sarà chiuso alle ore 23.59 di domenica 23 aprile 2017.

IL FONDO SELFEMPLOYMENT PER AVVIARE L'ATTIVITA' PROFESSIONALE

Il Fondo SELFIEmployment sostiene l'avvio di nuove piccole iniziative imprenditoriali e di **lavoro autonomo, attraverso la concessione di finanziamenti agevolati senza interessi** e non assistiti da alcuna forma di garanzia reale e/o di firma. I giovani possono avviare iniziative di autoimprenditorialità presentando la domanda nelle seguenti forme:

- **Imprese individuali,**
- **società di persone,**
- **società cooperative composte massimo da 9 soci.**

Sono ammesse le società:

- **costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, purché inattive;**
- **non ancora costituite, a condizione che vengano costituite entro 60 giorni dall'eventuale ammissione alle agevolazioni.**
- **Associazioni professionali e società tra professionisti costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, purché inattive i ragazzi che hanno aderito al Programma Garanzia Giovani.**
-

Le iniziative presentate dovranno riguardare programmi di spesa inclusi tra i 5.000 e i 50.000 euro, relativi a tutti i settori della produzione di beni, fornitura di servizi e commercio, anche in forma di franchising. I finanziamenti saranno riconosciuti tramite procedura valutativa a sportello gestita da INVITALIA.



PER MAGGIORI INFORMAZIONI [CLICCA QUI](#)



IL LIBRO D'ORO DELLE PROFESSIONI

In occasione dei suoi 25 anni di attività, il quotidiano ItaliaOggi ha pubblicato Il Libro d'Oro delle Professioni. Nel volume vengono descritti personaggi, battaglie e prospettive delle professioni italiane a cui ItaliaOggi ha raccontato, giorno per giorno, il mondo della politica, del diritto e dell'economia. Il Libro d'Oro ospita, oltre ad un intervento del Ministro della Giustizia Andrea Orlando, anche **una parte dedicata alla professione del geometra.**

PER SCARICARE LA PUBBLICAZIONE [CLICCA QUI](#)



BARI: "CONDOMINIO IN CLASSE A: CULTURA DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, SALUTE E RUOLO DELL'AMMINISTRATORE". IL MERCATO RIPARTE DA QUI

Dalla riqualificazione alla tutela della salute, dalla contabilizzazione del calore alla sicurezza sul lavoro passando per le responsabilità dell'amministratore di condominio: di questo e molto altro si parlerà durante l'evento organizzato da **ANAPI** in collaborazione con Rete Irene, network di imprese impegnato nella sensibilizzazione sul tema dell'efficientamento energetico in chiave innovativa, **sabato 22 aprile alle 9,30 presso la Sala Sgarbi dell'Hotel Parco dei Principi in viale Europa 6 (Bari Palese).**

L'evento, rivolto agli amministratori, ai professionisti, alle scuole, alla cittadinanza, mira a fornire gli strumenti per una riflessione puntuale su una nuova visione del condominio come struttura e comunità efficiente e organizzata, partendo dai casi concreti che l'amministratore affronta nella propria quotidianità. L'evento è patrocinato dal **Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bari**, che riconosce i crediti formativi ai professionisti abilitati ed iscritti all'Albo.

Tra i relatori, il prof. dott. Nicola Fiotti del Dipartimento di Scienze Mediche dell'Università di Trieste, Vittorio Fusco Presidente Nazionale Anapi, Paola Allegri Presidente dell'Associazione Nazionale "Donne Geometra" Esperti della Salubrità in Edilizia, Giuseppe Riccardi del CNA di Bari, Angelo Tomasicchio Assessore all'Innovazione Tecnologica del Comune di Bari, Livio W. Corso Commissione Sicurezza Uni.

I crediti formativi saranno riconosciuti, previa registrazione la mattina dell'evento.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI [CLICCA QUI](#)



GEOMETRA IN EVOLUZIONE. PRESENTATO A MONTECITORIO IL LIBRO DI SALVATORE DELLA MONICA

Si è tenuta a Montecitorio, il 6 aprile scorso la presentazione del libro di Salvatore Della Monica "GEOMETRA IN EVOLUZIONE", un viaggio che dall'incontro e dialoghi

con altri professionisti, imprenditori, educatori e formatori individua il complesso puzzle dell'evoluzione della professione del geometra. Elementi chiave (e di forza) del libro, la volontà di comunicare con i giovani aspiranti geometri e la capacità di trovare la strada giusta per arrivare alla loro mente.

E' infatti a loro, i "geometri del futuro", che è dedicato principalmente questo lavoro che vuole essere uno "strumento" utile per imparare a navigare nel "mare dell'evoluzione", accedere e farsi strada in una professione, quella del geometra, che, oggi più che mai, richiede



"impegno, tenacia, intraprendenza, creatività e capacità di lavorare insieme agli altri".

Un capitolo è interamente dedicato alle **Donne Geometra** che secondo l'autore hanno un ruolo importante nella Categoria, un fare e una analisi di nuove competenze che guardano al futuro.

Alla presentazione erano presenti i consiglieri del CNGeGL Nino Frisullo, Cesare Galbiati, Marco Nardini, Paola Allegri per l'Associazione Nazionale Donne Geometra.

GEOSPORT - CAMPIONATO ITALIANO DI TENNIS E CALCIO PER I GEOMETRI

Si terrà il 2 Giugno 2017 alle ore 21,00, presso il Club Hotel Dante di Viale Milazzo 81 a Cervia (Ra), la cerimonia di apertura della XX^a edizione del **campionato italiano di calcio** per Geometri e Geometri Laureati. Il 21 Giugno 2017 alle ore 21,00, invece prenderà il via la VX^a edizione del **campionato italiano di tennis** dei Geometri

PER OGNI INFORMAZIONE [CLICCA QUI](#)



TECNICI&PROFESSIONE – ISCRIZIONE PER L'ANNO 2017



Per **iscriversi all'Associazione Nazionale Donne Geometra**, e poter usufruire di tutti i **servizi riservati ai soci** (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione,

ecc..), occorre:

COMPILARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ON LINE [CLICCANDO QUI](#)

ED EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI **EURO 20,00** (PER I SOCI ORDINARI), **EURO 10,00** (PER TIROCINANTI E STUDENTI), **EURO 150,00** (COLLEGI PROVINCIALI E ENTI) TRAMITE:



- BONIFICO BANCARIO SUL C/C N. 000401061451 DELL'UNICREDIT - AGENZIA 30037, PIAZZA BARBERINI N. 40 – ROMA - INTESATTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "DONNE GEOMETRA" – **CODICE IBAN : IT 07 N 02008 05075 000401061451** - **IMPORTANTE**: INDICARE NEL BONIFICO IL NOME E COGNOME, E LA CAUSALE **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2017**
- **CONTO CORRENTE POSTALE NUMERO 1511135**, INTESATTO A: CONSULTA NAZIONALE FEMMINILE DONNE GEOMETRA & C. - **IMPORTANTE**: INDICARE NEL BOLLETTINO POSTALE LA CAUSALE **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2017**

I dati del bonifico bancario (codice CRO) o del bollettino postale (codice VCR) dovranno essere indicati nella domanda di iscrizione compilabile on-line. (l' originale del versamento rimarrà, invece, in vostro possesso, quale ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota associativa). dopo l'invio dei dati richiesti per l'iscrizione verrà notificata, all'indirizzo e-mail indicato, l'avvenuta ricezione della domanda. in seguito verrà data comunicazione, sempre tramite e-mail indicata al momento dell'iscrizione, dell'accettazione della domanda e l'inserimento nel libro soci con attivazione **DELL'AREA RISERVATA. ATTRAVERSO L'AREA RISERVATA SARÀ SEMPRE POSSIBILE AGGIORNARE I PROPRI DATI.**

TECNICI&PROFESSIONE – RINNOVA L'ISCRIZIONE PER L'ANNO 2017

Per **rinnovare l'iscrizione all'Associazione Nazionale Donne Geometra** e continuare ad usufruire di **tutti i servizi riservati ai soci** (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc..), occorre:

EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI **EURO 20,00** (PER I SOCI ORDINARI), **EURO 10,00** (PER TIROCINANTI E STUDENTI), **EURO 150,00** (COLLEGI PROVINCIALI E ENTI) TRAMITE:

- BONIFICO BANCARIO SUL C/C N. 000401061451 DELL'UNICREDIT - AGENZIA 30037, PIAZZA BARBERINI N. 40 – ROMA - INTESATTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "DONNE GEOMETRA" – **CODICE IBAN : IT 07 N 02008 05075 000401061451** - **IMPORTANTE**: INDICARE NEL BONIFICO IL NOME E COGNOME, E LA CAUSALE **RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2017**
- **CONTO CORRENTE POSTALE NUMERO 1511135**, INTESATTO A: CONSULTA NAZIONALE FEMMINILE DONNE GEOMETRA & C. - **IMPORTANTE**: INDICARE NEL BOLLETTINO POSTALE LA CAUSALE **RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2017**

COLLEGARSI AL SITO [CLICCANDO QUI](#) e selezionare la sessione **rinnovo**. compilare il format con i dati richiesti compresi gli estremi del pagamento effettuato. **l'originale del versamento rimarrà in vostro possesso, quale ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota associativa.**

PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE CONTATTARE IL TESORIERE AL N. +39.333.2929917



NEWS TECNICHE



IL CAMPO "RIFERIMENTI" DELL'APE PUÒ ESSERE COMPILATO : DA ENEA L'ALGORITMO

L'ENEA aveva concesso alle Regioni, di accettare l'invio di Attestati di prestazione energetica (APE) anche senza la compilazione del campo "riferimenti", richiesta dal Dm 26 giugno 2015 a partire dal 1° aprile 2017, motivando che senza un numero significativo di APE necessari alla corretta applicazione degli algoritmi di calcolo per individuare i valori medi per tipologia di edifici, non sarebbe stato facile fornire le informazioni utili per compilare tale campo, posto accanto alla scala di classificazione presente nella prima pagina dell'APE.

A differenza delle altre Regioni, solo il Veneto ha posto un diniego all'accettazione degli APE privi del campo Riferimenti e ha continuato a chiedere all'ENEA ulteriori chiarimenti.

L'ENEA ha quindi ritenuto opportuno fornire l'algoritmo di calcolo e altre precisazioni tecniche, attraverso un comunicato stampa del 14 aprile 2017 indicando:

- nella prima pagina dell'APE, nella sezione "Riferimenti", deve essere indicato l'indice di prestazione energetica ($EP_{gl,nren}$) e la classe energetica corrispondente (Z), quali valore medi di edifici simili;
- per individuare questi parametri medi è necessario, innanzitutto, tenere conto dei servizi energetici presi in considerazione (riscaldamento, produzione di ACS, raffrescamento, ventilazione, illuminazione e trasporto), in piena analogia con l'edificio di cui si sta attestando la prestazione;
- altri riferimenti importanti sono la tipologia costruttiva, dato non presente nel modello dell'APE, la zona climatica, le dimensioni dell'immobile e la sua esposizione;
- una volta individuato il valore dell'indice di prestazione medio dell'edificio simile, occorre determinare la classe energetica che si ottiene dividendo il suddetto indice per il valore dell' $EP_{gl,nren,rif,standard}$ (2019/21), che è il dato di riferimento che caratterizza l'edificio ma non è riportato nell'attuale modello dell'APE.



Per favorire il rispetto delle disposizioni normative, l'ENEA ha chiesto di implementare nel formato standard XML le informazioni mancanti (EPgl,nren,rif,standard (2019/21) e tipologia costruttiva) in fase di trasmissione dei dati da parte dei professionisti ai sistemi informativi regionali. La proposta è stata accolta dai produttori di software commerciali.

Parallelamente, l'ENEA **ha definito un algoritmo per la determinazione dei parametri medi di confronto in relazione al progressivo popolamento dei sistemi informativi regionali attraverso la ricezione del file XML. L'algoritmo è stato reso disponibile al Ministero dello sviluppo e alle Regioni.**

Al fine di garantire la migliore informazione ai cittadini, è opportuno che il valore medio dell'indice di prestazione energetica sia determinato su base regionale. Solo in questo modo si può tener conto correttamente della tipologia costruttiva".

SCIA 2, REGIMI EDILIZI E SEMPLIFICAZIONE URBANISTICA: IL MANUALE ANCI

L'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha pubblicato un quaderno con le istruzioni tecniche, le linee guida, le note e la modulistica utile alla corretta applicazione del DLGS 222/2016, meglio noto come "SCIA2". Gli schemi e la modulistica presenti nella pubblicazione tengono anche conto del nuovo regolamento di semplificazione delle autorizzazioni paesaggistiche.

IL QUADERNO E' SCARICABILE NELL'AREA RISERVATA AI SOCI

CATASTO FABBRICATI, IL NUOVO SOFTWARE DOCFA 5

A circa un anno dal rilascio dell'ultima versione Docfa 4.00.3, che si è resa necessaria per l'aggiornamento della procedura sul tema imbullonati, è già in previsione **una nuova versione del software per l'aggiornamento del catasto fabbricati.**

Il nuovo software, **Docfa 5**, è già in fase di sperimentazione presso gli uffici dell'Agenzia del Territorio. Non sarà l'ennesimo aggiornamento del programma così come tutti lo conosciamo, ma una cosa del tutto diversa: un'evoluzione dell'attuale software.

Non si tratterà infatti di un programma da scaricare e installare sul proprio pc, ma di una sorta di cloud che permetterà ai tecnici di

compilare gli atti di aggiornamento catastale direttamente online.

Per prima cosa è necessario **scaricare e installare sul proprio computer la "Scrivania del Territorio"**, già disponibile dal sito dell'Agenzia delle Entrate, che rappresenta un'unica interfaccia che permetterà ai tecnici di gestire direttamente le pratiche tramite l'autenticazione dell'utente ai servizi telematici, il reperimento delle informazioni necessarie dalla banca dati, la compilazione e la trasmissione per via telematica del documento attraverso il portale Sister.

Successivamente saranno progressivamente rilasciate le nuove versioni dei software Docfa, Pregeo, Docte e Voltura, che consentiranno ai tecnici di dialogare direttamente con la Scrivania.



Al momento, l'unico software scaricabile è Unimod online, per la compilazione del Modello Unico da inviare per l'aggiornamento del registro e delle titolarità del sistema di pubblicità

immobiliare e catastale, mentre per il download del nuovo Docfa bisognerà attendere il rilascio ufficiale della nuova versione da parte dell'Agenzia del Territorio.

ZONE TERREMOTATE SI PARTE CON LA RICOSTRUZIONE PRIVATA

E' stata pubblicata l'**ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017** che definisce parametri, modalità, tempi di intervento e di esecuzione della "ricostruzione privata". Il provvedimento stabilisce l'ambito di applicazione ed i soggetti beneficiari. Inoltre disciplina il contributo per "gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione degli edifici distrutti".



Tra gli interventi finanziabili anche gli immobili con locali inagibili che ospitavano imprese e attività produttive.

Nei 140 Comuni del cratere individuato dal decreto 189/2016 (come modificato dalla legge 45/2017), il contributo previsto a favore dei beneficiari è pari al 100% del costo ammissibile.

Per gli immobili all'esterno del cratere, qualora sia dimostrato "un nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici", il contributo è ugualmente del 100% del costo ammissibile sia per le prime case che per le seconde abitazioni se "ubicate nei centri storici". All'esterno dei centri storici per le seconde abitazioni scende al 50% (mentre rimane del 100% per le prime case).

Il contributo comprende i costi sostenuti per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza per le indagini e le prove di laboratorio, per le opere di miglioramento sismico o di ricostruzione e per quelle relative alle finiture interne ed esterne connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni. "Le opere ammesse a contributo riguardano le parti comuni dell'edificio, le unità immobiliari che le compongono e le relative pertinenze ricomprese. Sono ammesse a contributo anche le pertinenze danneggiate...esterne all'immobile, quali cantine, autorimesse, magazzini o immobili funzionali all'abitazione o all'unità produttiva".

Le domande devono essere presentate agli Uffici speciali regionali per la ricostruzione (Usr) **entro il 31 dicembre 2017 mediante procedura informatica**, ovvero attraverso Pec.

Entro 20 giorni, l'Usr procede all'accertamento dei requisiti per la fruizione del contributo. In caso di esito positivo, nei successivi 60 giorni l'Usr verifica la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica, richiede il controllo a campione sul progetto strutturale, acquisisce il parere della conferenza regionale, propone il rilascio del titolo edilizio, verifica l'ammissibilità al finanziamento dell'intervento, indica il contributo ammissibile".



Il contributo viene erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente, tra quelli aderenti alla convenzione Cdp-Abi, direttamente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti responsabili della progettazione e direzione dei lavori, in funzione dello stato di avanzamento dei lavori.

PER SCARICARE IL TESTO COMPLETO DELL'ORDINANZA [CLICCA QUI](#)

PER QUANTO RIGUARDA LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA, e' on-line la piattaforma per la segnalazione dei danni alle opere pubbliche provocati dagli eventi sismici del 2016 e 2017. Gli Enti Pubblici delle regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche (quest'ultimi utilizzando gli strumenti di Regione Marche) proprietari di strutture danneggiate dal terremoto, possono comunicare **entro il prossimo 18 aprile (ore 18)**, attraverso la piattaforma URL <https://oopp.sisma2016.gov.it>, i danni rilevati per i quali intendono chiedere il finanziamento per il ripristino (tutte le opere pubbliche ad eccezione delle scuole).

PER SCARICARE LE ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE DEI DANNI [CLICCA QUI](#)

IL DECRETO TERREMOTO

Alla legge 7 aprile 2017, n. 45 di conversione del D.L. 9 febbraio 2017 n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017 è dedicato l'approfondimento di questo numero

IMPIANTI ELETTRICI NEI LOCALI MEDICI, LA GUIDA INAIL

Secondo quanto definito dal Testo unico sulla Sicurezza del lavoro (Art. 80 del d.lgs. 81/08) è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere affinché i lavoratori nei luoghi di lavoro siano protetti dai rischi di natura elettrica che possono derivare dagli impianti, dalle attrezzature e dai materiali elettrici.

Allo scopo di eliminare o ridurre a livello accettabile i rischi, il datore di lavoro redige un documento di valutazione degli stessi sulla base del quale adotta i dispositivi di protezione collettivi e individuali necessari e predispone procedure lavorative adeguate. Per quanto riguarda gli impianti poi, per fare in modo che il livello di protezione raggiunto sia mantenuto nel tempo, il datore di lavoro ha l'obbligo di mettere in atto opportune procedure di uso e manutenzione. Le verifiche, ai sensi del D.P.R. 462/01, e i controlli, ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. 81/08, altro non sono che momenti necessari di riscontro della correttezza dell'operato dei soggetti che si occupano dell'esercizio e della manutenzione degli impianti stessi.

Ai sensi del D.P.R. 462/01 e della L. 122/2010, all'INAIL è assegnato il compito di verifica a campione della prima installazione degli impianti di messa a terra nei luoghi di lavoro.

Nei locali medici, la tutela della salute e della sicurezza dei pazienti si aggiunge a quella dei lavoratori. I pazienti, a causa del loro stato e della presenza di elettrodi all'interno o a contatto con il corpo, sono soggetti a pericoli anche quando si hanno valori dei parametri elettrici che per un essere umano in condizioni normali non rappresentano un pericolo. L'INAIL ha redatto una apposita guida sugli impianti elettrici nei locali medici riguardanti le disposizioni legislative e normative, Indicazioni per la realizzazione degli impianti elettrici nei locali medici, le indicazioni per lo svolgimento delle verifiche.

PER SCARICARE LA GUIDA INAIL [CLICCA QUI](#)



BANDO INAL PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

Parte la settima edizione dell'iniziativa l'INAL che mette a disposizione 244 milioni di euro a fondo perduto per contribuire alla realizzazione di interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto:

- **Progetti di investimento**
- **Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale**
- **Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto**
- **Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.**

L'applicazione informatica per la compilazione della domanda relativa al Bando ISI 2016, sarà disponibile nella sezione "accedi ai servizi online" del portale dal 19 aprile 2017, fino alle ore 18.00 del 5 giugno 2017.

L'applicazione consente di:

effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;

verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;

salvare la domanda inserita;

effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto "invia". Poiché l'accesso alla procedura di compilazione della domanda è ammesso previo possesso delle credenziali di accesso ai servizi online (Nome utente e Password), occorre prima che l'azienda si registri sul portale dell'Istituto, nella sezione "Accedi ai servizi online", entro e non oltre le ore 18.00 del 3 giugno 2017.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI [CLICCA QUI](#)

INQUINAMENTO ACUSTICO PUBBLICATI I DECRETI

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale due decreti legislativi in materia di inquinamento acustico, attuativi della delega contenuta nell'articolo 19 della Legge n. 161/2014 e volti all'armonizzazione della normativa nazionale con la disciplina dell'Unione europea.

In particolare, il Decreto legislativo n. 41 del 17 febbraio 2017, contiene "Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161".

Il Decreto legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017 reca, invece, "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161".

Entrambi i provvedimenti, approvati dal Consiglio dei ministri il 17 febbraio scorso e pubblicati sulla Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2017, **entreranno in vigore il 19 aprile 2017**.

PER SCARICARE I DECRETI [CLICCA QUI](#)



ACCERTAMENTO CATASTALE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI DESTINATE A CENTRALI EOLICHE. INDIRIZZI OPERATIVI PER LA STIMA DELLA RENDITA CATASTALE

Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, hanno introdotto innovazioni in merito alla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, escludendo dalla stima diretta, a decorrere dal 1° gennaio 2016, "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo".

L'art. 1, comma 22, della stessa legge, consente agli intestatari catastali di immobili già censiti nelle categorie dei gruppi D ed E, di presentare dichiarazioni di aggiornamento catastale per la rideterminazione della rendita secondo i criteri di cui al menzionato comma 21. Tali dichiarazioni di variazione sono oggetto di controllo da parte dei competenti Uffici dell'Agenzia con le stesse modalità già in uso per tutte le altre tipologie di variazioni. Sul tema della corretta applicazione delle disposizioni di tale legge, al fine di agevolare e uniformare l'attività degli Uffici Provinciali/Territorio nell'accertamento della rendita catastale **delle unità immobiliari destinate a centrali eoliche**, l'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto opportuno fornire ulteriori indicazioni facendo specifico riferimento alla individuazione e



alla valorizzazione delle componenti delle centrali eoliche, rilevanti ai fini della stima della rendita catastale.

In particolare, oltre a una descrizione generale delle tipologie di impianti eolici e del quadro normativo e di prassi vigente in tema di determinazione della rendita catastale, sono fornite alcune indicazioni tecnico-estimative tratte prevalentemente da pubblicazioni di settore, concernenti analisi sui costi di investimento di impianti medio-grandi, installati in Europa e in Italia, e sui costi di produzione e installazione delle principali componenti dei generatori eolici.

Le indicazioni fornite potranno costituire, pertanto, un utile riferimento per l'attività di accertamento degli immobili in esame, così come per l'elaborazione di memorie tecniche in eventuali contenziosi tributari.

PER SCARICARE GLI INDIRIZZI OPERATIVI IN TEMA DI DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI DESTINATE A CENTRALI EOLICHE [CLICCA QUI](#)

RIDUZIONE DEL RISCHIO NELLE ATTIVITÀ DI SCAVO

Inal ha pubblicato una nuova edizione della guida "RIDUZIONE DEL RISCHIO NELLE ATTIVITÀ DI SCAVO", uno strumento di semplice consultazione che, dopo una disamina delle principali caratteristiche dei terreni, dei problemi di instabilità, dei fattori organizzativi e ambientali, nonché delle possibili dinamiche infortunistiche, riporta pratiche soluzioni organizzative e istruzioni tecniche. Inoltre, si affronta il tema della sicurezza del cantiere stradale e i rischi di natura elettrica nell'attività di scavo.

LA GUIDA E' SCARICABILE NELL'AREA RISERVATA AI SOCI



CONSULTAZIONE GRATUITA DELLE VISURE CATASTALI

Le consultazioni ipotecarie e catastali sugli immobili sono esenti da tributi se a richiederle è il titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. Con la circolare n. 3/E del 24 marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate fa il punto sulle modalità di accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale, sia per via telematica che presso gli uffici, e sulle tipologie di documenti consultabili. In particolare, viene chiarito il concetto di "consultazioni personali", che godono di una specifica esenzione dai tributi speciali e dalle tasse ipotecarie normalmente dovuti.

Che cosa rientra nell'esenzione - Come previsto dal DL 16/2012, usufruisce dell'agevolazione l'attuale titolare, anche per quota, del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sul bene cui è riferita l'ispezione. In particolare, la titolarità attuale viene individuata in presenza di trascrizioni "a favore" del richiedente relative agli atti con effetti di natura traslativa o dichiarativa (ad esempio compravendite, permuta, donazioni, acquisti mortis causa), non seguite da formalità che abbiano comportato il trasferimento dell'immobile.

Per lo stesso principio, le consultazioni relative a iscrizione d'ipoteca e trascrizioni di sequestri, pignoramenti e domande giudiziali "a favore" del richiedente non sono esenti, in quanto si tratta di formalità eseguite su immobili di cui sono titolari altri soggetti.

Sono gratuite, invece, le consultazioni relative a ipoteche iscritte "a carico" del richiedente (ad esempio, su immobili di cui è proprietario o usufruttuario). Oltre alle formalità di trascrizione e di iscrizione, riguardanti beni di cui risulta attuale titolare, il richiedente potrà visionare in esenzione da tributi anche gli atti che ne costituiscono il relativo titolo.

Comunione dei beni, niente tributi - Può essere richiesta gratuitamente anche la consultazione personale relativa a beni acquistati dal coniuge, purché si tratti di acquisti effettuati in regime di comunione dei beni. Lo stesso criterio vale anche per le parti delle unioni civili.

Consultazioni per via telematica o presso gli uffici - Le persone fisiche possono accedere al servizio di consultazione telematica direttamente mediante i servizi Fisconline/Entratel con le credenziali di autenticazione rilasciate dall'Agenzia delle Entrate e l'indicazione del codice PIN. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, registrati ai medesimi servizi, l'accesso avviene tramite i soggetti appositamente incaricati, abilitati dal proprio gestore. In alternativa è possibile rivolgersi agli Uffici Provinciali-Territorio presentando un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, al fine di consentire le necessarie verifiche sulla spettanza dell'esenzione.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE N. 3/E DEL 24 MARZO 2017 [CLICCA QUI](#)

BANDO AMIANTO SUGLI EDIFICI PUBBLICI PROROGATO AL 30 APRILE 2017

Il Ministero dell'Ambiente, con Decreto 110/2017, ha **prorogato fino al 30 aprile 2017 il termine per la presentazione delle domande di ammissione al fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica mediante rimozione e smaltimento dell'amianto e dei manufatti in cemento-amianto su edifici e strutture pubbliche relativo all'annualità**



Oggetto dell'intervento potranno essere esclusivamente edifici e strutture pubbliche. Ciascun ente potrà presentare una sola richiesta di finanziamento per la progettazione di un singolo intervento ma l'intervento potrà riguardare anche più edifici o unità locali, sempre nel rispetto del limite complessivo di 15.000 euro. Le richieste di finanziamento dovranno essere necessariamente correlate da una relazione tecnica asseverata da professionista abilitato.

Il finanziamento sarà liquidato nelle seguenti modalità:

- ✓ **il 30% della somma ammessa a finanziamento al momento dell'ammissione**
- ✓ **il 40% della somma ammessa a finanziamento al momento dell'approvazione del progetto definitivo**
- ✓ **il 30% della somma ammessa a finanziamento momento della rendicontazione finale delle spese sostenute per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi, nelle modalità previste dal bando su base annuale.**

Le domande, conformi ai criteri indicati dal bando approvato con decreto n.1 del 10.1.2017, potranno essere presentate da parte delle pubbliche amministrazioni interessate tramite il sito: www.amiantopa.minambiente.ancitel.it

COSTO MEDIO ORARIO DEL LAVORO SETTORE EDILIZIA, ANNO 2017

È stato pubblicato il Decreto direttoriale n. 23 del 3 aprile 2017 della Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali sulla determinazione del costo medio orario del lavoro, a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini, con decorrenza maggio 2016. Il decreto riporta due tabelle nelle quali viene definito il costo del lavoro di impiegati e operai a livello provinciale.

PER SCARICARE LE TABELLE COSTO DEL LAVORO IMPIEGATI [CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE LE TABELLE COSTO DEL LAVORO OPERAI [CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE IL DECRETO DIRETTORIALE N. 23 DEL 3 APRILE 2017 [CLICCA QUI](#)

CERTIFICATI BIANCHI, PUBBLICATE IN GAZZETTA UFFICIALE LE NUOVE LINEE GUIDA

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2017 il decreto Ministero dello sviluppo economico del 11 gennaio 2017 di determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica.



Il decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità di realizzazione dei progetti di efficienza energetica negli usi finali, per l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi.

I Certificati Bianchi, anche noti come "Titoli di Efficienza Energetica" (TEE), sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica. **Il decreto è in vigore dal 4 aprile 2017.**

PER SCARICARE IL DECRETO [CLICCA QUI](#)

IL GSE ha fornito, inoltre, alcuni importanti chiarimenti in merito alla cumulabilità dei certificati bianchi con altri incentivi

Per progetti presentati a decorrere dal 3 gennaio 2013 relativi ad impianti che al momento della richiesta di ammissione al meccanismo dei certificati bianchi producono energia elettrica da fonte rinnovabile ed energia termica, **non è mai consentita la cumulabilità con i certificati bianchi, relativamente all'energia primaria risparmiata, qualora l'impianto benefici già di incentivi con regimi di sostegno statali** (Certificati verdi, Cogenerazione ad Alto Rendimento, regimi di incentivazione previsti per le FER elettriche)

Il divieto di cumulo degli incentivi previsto dall'art 10 del DM 28 dicembre 2012, nei termini precisati al precedente punto, si applica, senza dubbio, **ai "nuovi progetti presentati dopo l'entrata in vigore" del DM 28 dicembre 2012, e quindi a decorrere dal 3 gennaio 2013.**

Per quanto attiene, invece, all'applicabilità ai progetti già "avviati" alla suddetta data, occorre valutare la tempistica di richiesta e la data di avvio del progetto in relazione alla tipologia: standard, analitico, a consuntivo. Progetti standard

La cumulabilità con altri incentivi "statali" è consentita soltanto per i progetti antecedenti al 3 gennaio 2013. Pertanto le nuove RVC presentate possono includere interventi che hanno beneficiato di altri incentivi purché la data di avvio sia antecedente al 3 gennaio 2013. Progetti Analitici

In questo caso i progetti presentano una data dalla quale iniziare a misurare i risparmi (periodo di riferimento). Per salvaguardare gli investimenti effettuati, la cumulabilità può essere consentita solo per quei progetti che hanno la data di inizio del periodo di riferimento della prima richiesta antecedente al 3 gennaio 2013. In questo caso la cumulabilità è consentita solo per PPPM presentate prima del 3 gennaio 2013.

VAS, PUBBLICATE LE LINEE GUIDA DELL'ISPRA

Sono state pubblicate da ISPRA le Linee guida per l'analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS. Le Linee guida forniscono indicazioni metodologiche e operative per l'analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali pertinenti a piani/programmi di diversi settori e scale territoriali nell'ambito dell'analisi del contesto ambientale interessato dal piano/programma. Le Linee guida sono organizzate per componenti ambientali: Acqua, Aria, Biodiversità, Fattori climatici, Paesaggio e Beni culturali, Suolo, più una sezione dedicata alla caratterizzazione degli aspetti pertinenti l'analisi del contesto ambientale per la pianificazione urbanistica comunale e intercomunale.

LA GUIDA E' SCARICABILE NELL'AREA RISERVATA AI SOCI





NEWS FISCALI

IPERAMMORTAMENTO, CEDOLARE SECCA, ROTTAMAZIONE, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: NUOVI CHIARIMENTI

Con la **Circolare n.8/E del 7 aprile 2017**, l'Agenzia delle Entrate riepiloga i chiarimenti già forniti in risposta ad alcuni quesiti su diverse tematiche, dalla cedolare secca alla nuova IRI, dall'iperammortamento al regime di cassa, dalla rottamazione dei carichi affidati all'agente della riscossione fino alla voluntary disclosure.

Cedolare secca

L'aliquota ridotta al 10% è applicabile anche ai contratti di locazione abitativa di tipo transitorio (durata minima di un mese, fino a un massimo di 18 mesi) a patto che si tratti di contratti a canone concordato inerente ad abitazioni che si trovano in comuni con carenze di disponibilità abitative oppure con tensione abitativa elevata.

Per quanto concerne la problematica relativa all'omessa comunicazione della proroga del contratto di locazione, tale omissione, anche se verificatasi prima del 3 dicembre 2016, non comporta la revoca dell'opzione per la cedolare secca, a patto che:

- l'omissione riguardi contratti di locazione per i quali in sede di registrazione del contratto ovvero nelle annualità successive sia stata già espressa l'opzione per la cedolare secca;
- il contribuente abbia mantenuto un comportamento concludente con l'applicazione del regime sostitutivo in esame (ossia non deve aver versato l'imposta di registro per le annualità di proroga, deve aver proceduto ai versamenti della cedolare tramite la compilazione degli specifici quadri del mod. Unico o del modello 730 inerenti alla cedolare secca).

Con riferimento ai termini per il versamento della cedolare secca l'Agenzia ha precisato che, per quanto concerne il versamento del saldo nonché del primo acconto si applica anche nel caso di specie la posticipazione prevista ai fini del versamento del saldo IRPEF. Conseguentemente il termine per il versamento è fissato al 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione.

Detrazioni per interventi di ristrutturazione e risparmio energetico

Nel caso in cui il bonifico effettuato per il pagamento degli interventi di ristrutturazione ovvero inerenti al risparmio energetico non sia stato compilato in modo da consentire alle banche e alle Poste italiane di



adempiere in maniera corretta all'obbligo di operare la ritenuta, il contribuente non decade dal beneficio della detrazione a condizione che:

- avvenga la ripetizione del pagamento con bonifico corretto (come precisato anche nella risoluzione n. 55/E del 2012);
- nel caso in cui la ripetizione non sia possibile, e l'omesso assoggettamento a ritenuta sia dovuto a particolari situazioni (nelle quali è compresa anche l'erronea compilazione del bonifico), l'impresa beneficiaria dell'accredito attesti con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito (rispettando così le finalità della norma stessa).

Sempre in materia di detrazione relativa a interventi di recupero del patrimonio edilizio, in relazione alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016, l'Agenzia ha precisato che tale diritto spetta anche al convivente di fatto del soggetto proprietario dell'immobile oggetto di intervento. Tale orientamento era già espresso con la precedente risoluzione n. 64/E del 2016.

Iper e superammortamenti

Possono beneficiare dell'iperammortamento solamente i titolari di reddito d'impresa (sono pertanto esclusi gli esercenti arti e professioni).

Se si procede con l'acquisto di un bene "industria 4.0", e il prezzo è comprensivo anche del software necessario per il suo funzionamento, anche per il software si può beneficiare della maggiorazione del 150%. Nel caso in cui un bene compreso nell'allegato A della legge di Bilancio sia stato acquistato nel 2016 ed entrato in funzione e interconnesso solamente nel 2017, lo stesso beneficerà unicamente del superammortamento (a partire dal 2017, anno della sua entrata in funzione).

Per definire un bene "interconnesso" (applicabilità della maggiorazione del 150%) l'Agenzia ha precisato che è necessario e sufficiente che:

- scambi informazioni con sistemi interni e/o esterni tramite un collegamento che deve essere basato su specifiche documentate, pubblicamente disponibili e riconosciute internazionalmente (ad esempio TCP-IP, http, ecc);
- sia identificato univocamente, per riconoscere l'origine delle informazioni, tramite l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio l'indirizzo IP).

Ai fini l'applicazione del superammortamento del 40% su di un bene immateriale rileva unicamente il soggetto che beneficia dell'iperammortamento.

IRI

Ai fini della quantificazione della base imponibile dell'IRI (riguarda gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria), è necessario dapprima determinare il reddito d'impresa, successivamente dedurre dal reddito così determinato l'ammontare delle somme che sono state prelevate (nei limiti del plafond IRI, da quantificare sulla base di quanto stabilito dal TUIR).

L'Agenzia ha fornito anche un esempio per la corretta quantificazione del predetto plafond.

Regime di cassa

Nell'ambito del regime di cassa i ricavi di cui all'art. 85 TUIR devono assunti sulla base del criterio di cassa.



Per quanto concerne i componenti per i quali non c'è il pagamento, come ad esempio nel caso di beni assegnati ai soci ovvero destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (per i quali va considerato il "valore normale"), tale valore concorre alla formazione del reddito d'impresa nel periodo d'imposta di competenza (periodo nel quale è avvenuta l'assegnazione ovvero la destinazione a finalità estranea all'esercizio dell'impresa). Ciò in ragione del fatto che, come evidenziato dall'Agenzia, il regime di cassa per le imprese minori è un regime "improntato alla cassa".

Comunicazioni IVA

Diversi i chiarimenti forniti a tal proposito dall'Agenzia. A titolo esemplificativo è stato precisato che nessun obbligo di trasmissione delle fatture è previsto per le operazioni attive e passive che non devono essere documentate da fattura (indipendentemente dall'importo). È comunque possibile inviare i dati dei corrispettivi giornalieri su base opzionale.

Rimborsi IVA

L'innalzamento della soglia (da 15.000 a 30.000 euro) entro la quale è possibile ottenere il rimborso dell'IVA senza prestazione della garanzia opera anche a favore dei rimborsi in corso di esecuzione al 3 dicembre 2016.

A tal proposito per i rimborsi per i quali era prima necessaria la prestazione della garanzia, l'ufficio o l'agente della riscossione non procede a richiederla ovvero, se già richiesta, laddove il contribuente non vi abbia già provveduto, non è tenuto a presentarla.

Non occorre nemmeno integrare la dichiarazione annuale IVA con il visto di conformità (se mancante) oppure presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per beneficiare dell'esonero dalla garanzia.

La nuova disciplina non ha effetti sui rimborsi già erogati alla data del 3 dicembre 2016, con la conseguenza che le garanzie prestate in corso di validità per i rimborsi già erogati non possono essere restituite.

Dichiarazione infedele e credito d'imposta: sanzioni

Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione infedele e abbia indicato la presenza di un credito d'imposta, la sanzione per infedeltà va calcolata unicamente sulla parte del credito utilizzato dal contribuente.

A nulla rileva, pertanto, ai fini della quantificazione della sanzione (che va dal novanta al centottanta per cento del credito utilizzato), l'ammontare del credito esposto nella dichiarazione infedele.

L'Agenzia ha precisato che, per credito effettivamente utilizzato, va inteso il credito utilizzato in compensazione nel modello F24 ovvero in dichiarazione a sottrazione dell'imposta dovuta ovvero rimborsato.

Se il credito esposto nella dichiarazione infedele non è stato utilizzato dal contribuente, si applica la sanzione che va 250 a 2.000 euro.

Rottamazione

Con la presentazione della richiesta di definizione agevolata il contribuente si impegna a rinunciare agli eventuali giudizi pendenti.



Tale circostanza però non rientra nelle ipotesi di rinuncia al ricorso, ma è annoverabile nella categoria delle ipotesi di cessazione della materia del contendere (in particolare si verifica una cessazione integrale qualora il carico definito riguardi l'intera pretesa oggetto della controversia).

Ciò che assume rilevanza sostanziale ai fini del perfezionamento della definizione, ha precisato l'Agenzia, è che sia avvenuto il tempestivo e integrale versamento dell'importo complessivo dovuto.

Nella circolare è stato altresì evidenziato che gli effetti della definizione agevolata prevalgono anche sugli esiti degli eventuali giudizi (in quanto l'adesione alla rottamazione presuppone la rinuncia del debitore ai giudizi, quindi anche agli effetti delle relative pronunce).

PER SCARICARE LA CIRCOLARE N. 8/E DEL 7 APRILE 2017 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE [CLICCA QUI](#)

"EQUIPAY" PER ROTTAMARE LE CARTELLE EQUITALIA CON IL BANCOMAT

Con un comunicato stampa dell'8 aprile 2017, Equitalia ha reso noto che coloro i quali hanno aderito alla definizione agevolata, la cosiddetta "rottamazione delle cartelle", riceveranno da Equitalia i bollettini delle rate scelte al momento della compilazione del Modulo DA1 con indicazione dell'importo, della scadenza del pagamento e del codice RAV.

I bollettini potranno essere pagati anche direttamente agli sportelli bancomat degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento CBILL del Consorzio.

Sarà sufficiente andare presso uno sportello ATM della banca che ha aderito.

INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 4/04/2017 n. prot. 66826, ha disposto, a decorrere dal **15 maggio 2017**, la **riduzione degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo**, che passano dal 4,13% al **3,50%**.

Come previsto dall'art. 30 del DPR 602/1973, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto ministeriale.

La misura è stata rideterminata in considerazione della media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1/1/2016 – 31/12/2016, in base alle stime fornite dalla Banca d'Italia.





RETROATTIVITÀ PER I PRELEVAMENTI NON GIUSTIFICATI DEL PROFESSIONISTA

La Guardia di Finanza, per mezzo di due documenti del 7 aprile 2017, ha fornito alcune precisazioni in materia di indagini finanziarie e sulle norme contenute nel DI 193/2016 (collegato fiscale).

Procedure fallimentari ed indagini finanziarie

la GdF non è autorizzata ad effettuare indagini finanziarie nell'ambito di una procedura fallimentare.

Diversi curatori fallimentari hanno avanzato richieste agli Uffici di eseguire accertamenti patrimoniali e finanziari nell'ambito di giudizi riguardanti procedure concorsuali. Ma la GdF ricorda che tali indagini non possono essere svolte nemmeno se a richiederle è il giudice delegato; infatti occorre una espressa disposizione normativa che non è rinvenibile nelle norme riguardanti la procedura concorsuale.

Prelevamenti non giustificati

Il DI 193/2016, intervenendo sull'art. 32 del Dpr 600/1973, ha cancellato la presunzione relativa di maggiori compensi vigente per i prelevamenti non giustificati da parte di professionisti: la GdF specifica che la presunzione opera comunque nei confronti dei titolari di reddito di impresa ed i versamenti non giustificati vanno considerati come maggiori redditi per gli altri contribuenti.

Il collegato fiscale ha anche disposto che la presunzione per i versamenti non giustificati si applichi soltanto in corrispondenza di prelevamenti o importi riscossi per importi superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, a 5 mila euro mensili.

In particolare, dalla recente norma emerge che il contribuente dovrà giustificare i prelevamenti eccedenti la soglia giornaliera di 1.000 euro seppur inferiore a 5 mila euro mensile; inferiori a 1.000 euro giornalieri ma che nel complesso superino la soglia mensile di 5 mila euro.

Importante è il chiarimento sull'entrata in vigore di dette norme: interpellando anche la Direzione centrale Accertamento dell'agenzia delle Entrate, è stato ritenuto che le disposizioni del collegato fiscale abbiano carattere retroattivo e quindi siano applicabile a tutti i periodi di imposta ancora accertabili.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI: QUALI SPESE DETRARRE QUALI DEDURRE

L'Agenzia delle Entrate ha riunito in un unico documento tutti i chiarimenti rilevanti, anche alla luce delle modifiche normative intervenute, relativi alla dichiarazione dei redditi 2017 delle persone fisiche (anno d'imposta 2016), **definendo le spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione** e fornendo a CAF e Professionisti gli strumenti operativi utili per l'apposizione del visto di conformità.

PER SCARICARE LA GUIDA [CLICCA QUI](#)



STUDI DI SETTORE PUBBLICATI I SOFTWARE GERICO E PARAMETRI 2017

Dopo che la Commissione degli esperti ha espresso esito positivo alla metodologia utilizzata per elaborare i correttivi contro la crisi, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web i software Gerico 2017 e Parametri 2017.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PER ACCEDERE AI PROGRAMMI [CLICCA QUI](#)

ACCERTAMENTI FISCO VIA PEC DA LUGLIO

Partirà il 1° luglio 2017 la notifica di accertamenti fiscali via PEC. Si tratta di un nuovo servizio messo a punto dall'Agenzia delle Entrate che ha già reso disponibili i modelli per richiedere la notifica degli atti con Posta Elettronica Certificata con l'obiettivo di venire incontro ai contribuenti in ottica di semplificazione e migliore gestione del tempo.

Il servizio sarà opzionale per i privati, che dovranno utilizzare gli appositi moduli per manifestare espressamente la propria volontà di ricevere le comunicazioni del Fisco via PEC,

mentre avverrà in maniera automatica per tutti gli avvisi di accertamento destinati a partite IVA, professionisti ed imprese, obbligati per legge ad avere un casella di Posta Elettronica Certificata.

Dunque dal 1° luglio, avvisi e altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato potrà avvenire a mezzo di Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).

CHIARIMENTI PER IL SUPER E IPER AMMORTAMENTO

Con la circolare 4/E del 30 marzo 2017, l'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito al prolungamento del super ammortamento del 40% e all'introduzione dell'iper ammortamento del 150% per i beni materiali "Industria 4.0" e della maggiorazione del 40% per i beni immateriali. Circa i beni oggetto di investimento, la proroga concessa dal 1° gennaio 2017 non riguarda i veicoli i cui costi sono deducibili in misura limitata (20% per le autovetture aziendali ovvero 80% per gli agenti e i rappresentanti di commercio) e quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (con deducibilità limitata al 70%).

Pertanto, per i veicoli acquistati a partire dal 1° gennaio 2017, il super ammortamento spetta solo in riferimento a quelli i cui costi sono integralmente deducibili, ossia i veicoli adibiti ad uso pubblico (taxi), e quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali all'attività d'impresa (autocarri). I beni agevolabili con l'iper ammortamento del 150% sono raggruppabili in beni strumentali il cui funzionamento è



controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti; sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro. Beneficiari della maggiorazione del 40% per alcuni beni immateriali sono, invece, i titolari di reddito d'impresa già fruitori della maggiorazione del 150%.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE n. 4/E del 30 marzo 2017 [CLICCA QUI](#)

VIDEOSORVEGLIANZA, DEFINITA LA PERCENTUALE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER I SOGGETTI CHE HANNO SOSTENUTO LE SPESE NEL 2016

L'Agenzia delle entrate ha definito la quota percentuale del credito d'imposta spettante in relazione alle spese sostenute nel 2016 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. Il credito d'imposta è pari al 100% dell'importo richiesto con le istanze presentate entro il 20 marzo 2017. I beneficiari possono utilizzare il credito d'imposta maturato solo in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, utilizzando il codice tributo 6874 istituito dalla risoluzione n. 42 del 30/03/2017.

PER SCARICARE IL PROVVEDIMENTO N.62015 DEL 30 MARZO 2017 [CLICCA QUI](#)

BONUS ARREDI E INIZIO LAVORI

Il presupposto per la fruizione della detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici ("bonus arredi") è costituito dalla effettuazione di interventi di recupero edilizio sull'immobile al cui arredo gli stessi sono destinati (articolo 16, comma 2, DI 63/2013). In altri termini, il legislatore ha inteso agevolare gli acquisti diretti al completamento dell'arredo dell'immobile oggetto dei lavori. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate, **è possibile che le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell'immobile, a condizione, però, che i lavori edilizi siano stati già avviati.** In altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui



sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione (circolare 29/E del 18 settembre 2013, paragrafo 3.3). Si ricordi, peraltro, che il bonus è stato confermato anche per il 2017, limitatamente, però, agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016.



CONSERVAZIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI INFORMATICI RILEVANTI AI FINI TRIBUTARI: I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

Con la Risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 l'Agenzia delle Entrate si è espressa in tema di produzione e conservazione elettronica dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari ed ha chiarito che **di fronte ad un documento dotato dei requisiti per essere considerato fin dalla sua origine un documento "informatico", sulla base della nuova disciplina, non vi è alcun obbligo di una sua materializzazione su supporti fisici per considerarlo giuridicamente esistente ai fini delle disposizioni tributarie.**

PER SCARICARE LA RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE [CLICCA QUI](#)

DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO ED EREDI

In caso di decesso dell'avente diritto alla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta dell'immobile su cui sono stati eseguiti i lavori (articolo 16-bis, comma 8, Tuir). Tale condizione sussiste qualora l'erede assegnatario abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desidera, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile ad abitazione principale (circolare n. 24/E del 10 giugno 2004, paragrafo 1.1). **La condizione della "detenzione materiale e diretta del bene" deve sussistere non solo per l'anno dell'accettazione dell'eredità, ma anche per ciascun anno per il quale l'erede intenda fruire delle residue rate di detrazione.** Ne consegue che, qualora l'erede decida di locare o concedere in comodato l'immobile, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l'immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato (circolare 17/E del 24 aprile 2015, paragrafo 3.3).

L'AUMENTO DELLE IMPOSTE SU EREDITÀ E DONAZIONI

Tornano insistenti le voci sull'aumento delle imposte sull'eredità e sulle donazioni, che secondo alcuni potrebbe essere previsto già nella manovra correttiva da 3,4 miliardi di euro che l'Unione Europea ha chiesto al nostro Governo nell'ambito dell'aggiustamento dei conti pubblici, al fine di ridurre il deficit strutturale.

Una proposta di legge in tal senso era già stata presentata in Parlamento lo scorso anno. Quella proposta prevedeva l'aumento delle aliquote dell'imposta sulle successioni e le donazioni, la riduzione sostanziale della franchigia per i figli e il coniuge, e l'abrogazione dell'esenzione prevista attualmente per la successione dei titoli di Stato. Si sta prendendo in considerazione anche una modifica delle norme che oggi prevedono un'esenzione totale per il trasferimento



dell'azienda o delle partecipazioni sociali dai genitori ai figli, ricorrendo determinati presupposti.

Appare dunque sempre opportuno considerare la possibilità di anticipare il passaggio generazionale, almeno per alcuni beni, riducendo così in modo significativo il carico fiscale. Per le aziende e le partecipazioni sociali, in particolare, il vantaggio appare notevole, per chi riesce a sfruttare l'esenzione totale prevista dalla legislazione vigente.

La scadenza, però, si sta avvicinando, quindi non c'è tempo da perdere. Molte famiglie hanno già iniziato a pianificare l'operazione, e diversi trasferimenti sono già avvenuti lo scorso anno e negli ultimi mesi.

Lo strumento più frequentemente utilizzato è la donazione con riserva di usufrutto vitalizio, ma nel caso delle partecipazioni sociali si possono prendere in esame altre soluzioni, in base alle specifiche esigenze della famiglia.

Oggi, infatti, la tassazione della donazione in linea retta, cioè dai genitori ai figli, risulta particolarmente conveniente, se paragonata alla media degli altri Stati dell'Unione Europea.

E' infatti prevista una franchigia (cioè una soglia di esenzione) per l'imposta di successione e donazione di un milione di euro per ciascun erede o donatario, che non esiste in alcun altro paese dell'unione europea. Ciò significa che una donazione del valore di un milione di euro dal padre al figlio oggi non è soggetta all'imposta di

successione e donazione, e se anche domani, come è probabile, l'importo della franchigia dovesse essere notevolmente ridotto, ciò non avrà alcun effetto sulle donazioni già avvenute (che non potranno più essere tassate), ma solo sui beni eventualmente rimasti di proprietà del donante, che saranno tassati nell'ambito della futura successione.

Se si supera la soglia di esenzione di un milione di euro, oggi l'imposta di successione e donazione è oggi del 4%, ma si ipotizza un aumento all'8% (se non al 10%), che resta comunque inferiore alla media europea. Oggi la donazione appare dunque conveniente anche per i beni di valore superiore al milione di euro, dato che il 4% che si pagherebbe oggi risulta vantaggioso rispetto a quanto si pagherebbe domani, nell'ambito della futura successione.

In molti casi, inoltre, il meccanismo della riserva di usufrutto vitalizio (che tutela il donante consentendogli di mantenere il controllo del bene anche dopo la donazione) consente un ulteriore risparmio significativo, perché le imposte non si applicano sull'intero valore del bene donato, ma su una sua percentuale che dipende dall'età del donante.

Per quanto riguarda i beni immobili, infine, ci possiamo avvantaggiare dell'applicazione delle imposte sul valore catastale, che oggi risulta ancora, nella maggior parte dei casi, più basso rispetto al valore reale.

LOCAZIONE E BENEFICI "PRIMA CASA"

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la locazione dell'immobile acquistato con l'agevolazione prima casa (articolo 1, tariffa parte I, nota II-bis, Dpr 131/1986) non implica la decadenza dal beneficio, poiché non si verifica la perdita del possesso dell'immobile (circolare 18/E del 29 maggio 2013, paragrafo 3.11.3).



VENDITA DEL FABBRICATO E DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI

L'Agenzia delle entrate ha recentemente chiarito che, in mancanza di una specifica clausola inserita nell'atto di compravendita del fabbricato nel quale sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione o risparmio energetico che consentono la detrazione fiscale, **è possibile far risultare l'accordo tra le parti per mantenere la detrazione in capo al venditore anche con una successiva scrittura privata autenticata dal notaio, nel quale entrambe le parti dichiarino che esisteva tra loro un accordo in tal senso già dalla data del rogito** (Circolare n. 7/E del 4 aprile 2017).

Ricordiamo infatti che l'art. 16-bis del TUIR, al comma 8, prevede che in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non ancora utilizzata (in tutto o in parte) è trasferita all'acquirente (se persona fisica) per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti.



MARCA DA BOLLO ON LINE PER I DOCUMENTI RILASCIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La marca da bollo per i documenti rilasciati dalle PA entra nell'era digitale: i cittadini potranno pagarla direttamente online, con addebito in conto, carta di debito o prepagata attraverso i servizi di pagamento del **Sistema pagoPA**-l'Agenzia delle Entrate ha reso operativo il servizio @e.bollo, sviluppato con la collaborazione dell'Agenzia per l'Italia digitale, che consente tramite il Sistema pagoPA di versare

l'imposta di bollo con modalità telematiche sulle richieste trasmesse alle PA e relativi atti. Il primo Prestatore di servizi di pagamento (Psp) abilitato è l'Istituto di pagamento del sistema camerale (www.iconto.infocamere.it) tramite cui, con addebito diretto per i titolari di conto corrente dell'Istituto di InfoCamere è possibile acquistare con pochi click la marca da bollo digitale.





SENTENZE

CROLLI STRUTTURALI E RESPONSABILITÀ DEL PROGETTISTA

Corte di Cassazione, Sentenza n.15138 depositata il 27 marzo 2017

Il progettista è imputabile di un crollo dovuto a suoi errori solo se non ha rispettato le norme tecniche in vigore al momento del suo intervento; perché si configuri una diretta responsabilità del professionista progettista (ingegnere, architetto, geometra) in relazione ad un crollo di edificio dovuto ai suoi errori, ci deve essere il non rispetto delle norme tecniche vigenti all'epoca della costruzione. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza in esame.

La decisione fornisce a tutti i professionisti tecnici indicazioni chiarissime su come orientarsi in caso di problematiche: per valutare i carichi del fabbricato - precisano i giudici supremi - è fondamentale considerare le regole tecniche vigenti al momento della progettazione, e quindi nessuna valutazione sulla correttezza del progetto e sulla colpa del professionista potrà essere fatta su regole successive che non potevano essere conosciuti al momento della progettazione.

Nel caso di specie, la stima del carico che ha portato alla condanna di un progettista per il crollo strutturale del muro portante di un edificio andava valutata dai consulenti del PM secondo le norme vigenti "all'epoca dell'ampliamento del piano terreno", ovverosia il 1964, mentre in Appello ci si era basati, per la condanna, su un decreto ministeriale del 1987. Secondo la Cassazione, quindi, per valutare correttamente la situazione, le tabelle di carico da prendere in considerazione erano quelle del 1964, poichè quello che in seguito al DM del 1987 "era considerato notevolmente instabile in epoca precedente era staticamente regolare".

Lo snodo cruciale è tutto qui, poiché il riferimento temporale delle norme tecniche incide completamente sulla determinazione della colpa: il progettista quindi non è colpevole se, all'epoca dei fatti, aveva applicato le norme vigenti, non potendo egli prevedere gli standard tecnici del futuro.



RESPONSABILITÀ SOLIDALE ANCHE PER IL COMMITTENTE, PRIVATO, DI APPALTO PUBBLICO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 8959 depositata il 6 aprile 2017

Il regime di responsabilità solidale tra il committente imprenditore/datore di lavoro e l'appaltatore, stabilito dall'articolo 29, secondo comma, del Decreto legislativo n. 276/2003, è applicabile ai soggetti privati, anche se questi siano committenti di appalti pubblici e, quindi, soggetti alla relativa disciplina.

Le aziende private, ossia, sono obbligate in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. E ciò – si ribadisce - anche se all'aggiudicazione e alla stipula dei servizi risulti applicabile il Codice degli appalti pubblici.

E' quanto evidenziato dalla Corte di cassazione con la sentenza in commento, e con la quale è stata esclusa ogni incompatibilità tra le due discipline in esame.

Da un lato – ha precisato la Suprema corte – il D.Lgs. 276/2003 regola la materia dell'occupazione e del mercato del lavoro, sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, mentre, dall'altro, il D.Lgs. n. 163/2006 opera sul diverso piano della disciplina degli appalti pubblici, con una più intensa concentrazione sull'esecuzione dell'appalto in conformità a tutti gli obblighi previsti dalla legge.

Conseguentemente, è da ritenere coerente la possibilità di un concorso, nei confronti di un imprenditore soggetto di diritto privato – nel caso di specie Trenitalia Spa – delle due discipline tra loro “ben compatibili”, e ciò in considerazione dell'assenza di un espresso divieto di legge di diverso tenore.

AGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI SI APPLICA LA LEGGE DEL TEMPO E NON SI PUÒ RICORRERE AD UNA DISCIPLINA POSTERIORE PIÙ FAVOREVOLE

Consiglio di Stato, Sentenza n. 1566 depositata il 04 aprile 2016

Gli illeciti amministrativi vanno assoggettati alla legge del tempo e non è possibile ricorrere a una disciplina posteriore più favorevole ; di conseguenza chi ha operato un frazionamento prima dell'entrata in vigore dello Sblocca Italia, non può usufruire delle semplificazioni che il provvedimento ha introdotto.

A chiarirlo il Consiglio di Stato nella Sentenza in esame, con cui ha rigettato il ricorso di un proprietario che chiedeva di far rientrare nelle semplificazioni introdotte dallo Sblocca Italia i lavori di frazionamento effettuati in modo abusivo secondo le norme del tempo.

Il caso

In data 23 giugno 2014, la proprietaria di un appartamento aveva presentato una comunicazione di inizio di attività per lavori di manutenzione straordinaria per l'abbattimento e la ricostruzione di tramezzi interni e per una diversa redistribuzione degli ambienti.

A seguito di sopralluogo effettuato l'11 settembre 2014, il Comune ha accertato che “senza alcun permesso di costruire, erano in corso lavori evidenti di frazionamento dell'unità abitativa in due distinte unità con realizzazione e spostamento di pareti, difformi da quanto rappresentato dal grafico allegato alla CIL che prevedeva una sola unità abitativa”.



Entrato in vigore il regime di semplificazione edilizia introdotto dall'art. 17 dello Sblocca Italia (che permette l'esecuzione di frazionamenti e accorpamenti con una semplice CIL) la proprietaria ha comunicato al Comune la volontà di frazionare l'immobile in 4 distinte unità abitative, presentando, il 28 ottobre 2014, una relazione tecnica "integrativa" della precedente CIL e avviando i relativi lavori.

di nuovo sopralluogo, effettuato il 13 gennaio 2015, il Comune ha rilevato che la relazione integrativa non allegava nessuna comunicazione d'inizio lavori ed era priva di qualsiasi efficacia edilizia. Inoltre ha segnalato che "a quella data nessun intervento poteva essere eseguito, atteso che presso l'immobile in oggetto erano stati accertati lavori abusivi dal Comando di Polizia Locale con il sopralluogo dell'11 settembre 2014".

Poiché alla data di accertamento dell'illecito edilizio (11 settembre 2014), le opere di frazionamento, riconducibili alla ristrutturazione edilizia, richiedevano il permesso di costruire, il Comune ha disposto la demolizione delle opere abusive realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi.

Retroattività delle norme: la sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, rigettando il ricorso della proprietaria, ha ribadito che *"l'illecito amministrativo va assoggettato alla legge del tempo del suo verificarsi e rimane inapplicabile la disciplina posteriore più favorevole, ciò anche nel caso in cui tale più favorevole disciplina sia entrata in vigore anteriormente all'ordinanza con la quale è disposta la sanzione"*.

MURO DI FABBRICA, NON DI CINTA, SE SOPRAELEVATO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 8922 depositata il 6 aprile 2017

E' da considerare muro di cinta, da escludersi, quindi, dal computo delle distanze nelle costruzioni, quello con "facce emergenti dal suolo" che, essendo destinato a demarcare la linea di confine e a separare i fondi, si presenti separato da ogni altra costruzione.

Differentemente, non può essere ritenuto tale il muro che risulti "eretto in sopraelevazione di un fabbricato", a chiusura di un lato di una terrazza di copertura di questo.

Un manufatto del genere non si configura, infatti, separato dall'edificio cui inerisce, restando incorporato nel medesimo. In detto contesto, la qualificazione come muro di fabbrica non risulta impedita né dalla altezza del muro inferiore a quella prevista dall'articolo 878 del Codice civile, né dal fatto che, originariamente, il muro avesse entrambe le facce a vista.

E' infatti essenziale ai fini della corretta qualificazione giuridica – si ripete - il legame "che lo avvince alla restante parte del fabbricato attoreo".

Sono queste le conclusioni contenute nella sentenza di Cassazione in commento, con la quale è stata confermata la statuizione di merito secondo cui era da considerare come muro di fabbrica, e pertanto, soggetto alla disciplina delle distanze tra le costruzioni, il muro oggetto di causa che era lo sviluppo in verticale di un sottostante fabbricato.



DISTANZE TRA COSTRUZIONI, NON C'È DIFFERENZA TRA EDIFICIO PRINCIPALE ED ACCESSORIO

Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 6855 depositata il 16 marzo 2017

La nozione di costruzione, agli effetti dell'art. 873 c.c., è unica e non può subire deroghe da parte delle norme secondarie, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, in quanto il rinvio ivi contenuto ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore.

Il richiamo alla nozione di edifici di nuova costruzione ovvero di fabbricati, in assenza di una puntuale e specifica disciplina dettata per gli edifici aventi carattere cd. accessorio, come riconosciuto da parte degli stessi ricorrenti, non consente di optare per un'interpretazione che ne limiti l'applicazione ai soli edifici aventi carattere principale, posto che anche i manufatti di più contenute dimensioni, quali quelli per i quali si vorrebbe escludere la valutazione ai fini del rispetto delle distanze, appaiono evidentemente riconducibili alla nozione di costruzione di cui all'art. 873 c.c., trattandosi di manufatti stabilmente infissi al suolo che, per solidità, struttura e sporgenza dal terreno, possono creare quelle intercapedini dannose che la legge, stabilendo la distanza minima tra le costruzioni, intende evitare, rispondendo alla tradizionale nozione di costruzione quale recepita dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 5753/2014).

SOLO UN'URGENZA PUÒ GIUSTIFICARE L'INTERVENTO MANUTENTIVO DEL SINGOLO CONDOMINO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 9177 depositata il 10 aprile 2017

Il singolo condomino che abbia fatto spese per le cose comuni senza previa autorizzazione dell'amministratore, non ha diritto al rimborso da parte degli altri condomini, a meno che non si tratti di spese urgenti. In altre parole, l'intervento sostitutivo del singolo condomino (con diritto al rimborso delle spese sostenute) è ammesso solo nei casi in cui, in presenza di un'esigenza che richiede un intervento urgente e non dilazionabile nel tempo, non sia ragionevolmente prevedibile investire dell'attività l'amministratore, senza porre in concreto pericolo il bene condominiale.

Per contro, ove il condominio versi in una situazione di stasi patologica, ossia in un'inerzia operativa stabilizzata, non è consentito al singolo condomino sostituirsi in via generalizzata – salvo i casi di cui si è sopra detto – agli organi condominiale competenti.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, accogliendo le ragioni di un condomino che si era opposto al decreto ingiuntivo intimatogli per il pagamento, pro quota, di alcuni lavori sulle parti condominiali, anticipati da altro condomino; ossia, una società gestrice di attività alberghiera sita all'interno del complesso condominiale. Quest'ultima, in particolare, assumeva di essere stata costretta all'intervento sostitutivo, dato lo stato d'inerzia in cui versava il Condominio.

Ebbene la Corte Suprema ha dato ragione al condomino opponente, stante la rilevata mancanza di urgenza delle spese sostenute dalla società. Invero, l'entità, l'estensione e l'eterogeneità dei lavori da quest'ultima effettuati, costituisce indice univoco dello svolgimento di una vera e propria attività di gestione, piuttosto che di sporadici interventi resi necessari da urgenza ed imprevedibilità.



I CONTI BANCARI POCO CHIARI ESIGONO SPIEGAZIONI DETTAGLIATE

Corte di Cassazione, Sez. V, Sentenza n. 7259 depositata il 22 marzo 2017

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, ex art. 32, DPR n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti. Si determina in tal caso una inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, tenuto a dimostrare analiticamente che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili.

I COSTI DELLA PUBBLICITÀ CORRISPOSTE IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE SONO DEDUCIBILI FINO A 200MILA EURO

Corte di Cassazione, Sez. VI, Sentenza n.8981 depositata il 06 aprile 2017

A chiarire che il Fisco non può opporsi alle deduzioni fiscali applicate da aziende e professionisti per le spese di pubblicità e sponsorizzazione non superiori ai 200.000 euro, purché corrisposte in favore di associazioni sportive dilettantistiche è stata la Corte di Cassazione con la sentenza in commento.

Nel caso esaminato l'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società che aveva portato in deduzione le spese di pubblicità sostenute e corrisposte a un'associazione sportiva dilettantistica per la promozione del marchio in occasione degli eventi organizzati.

La Corte di Cassazione ha però annullato tale pretesa, in applicazione dell'articolo 90, comma 8, della legge 289/2002, secondo il quale:

“Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte su i redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Dunque fino a tale somma le spese possono essere portate in deduzione purché:

- siano erogate ad associazioni sportive dilettantistiche;
- il soggetto sponsorizzante sia una compagine sportiva dilettantistica;
- la sponsorizzazione sia volta a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;
- il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. apposizione del marchio sulle divise, l'esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, eccetera).
- In presenza di tali presupposti il Fisco non può disconoscere la deducibilità delle somme.



SPESE SOSTENUTE DAI GENITORI. LA DONAZIONE DEVE ESSERE DIMOSTRATA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 7256 depositata il 22 marzo 2017

È pratica comune che i genitori spesso concorrono di fatto alle spese di gestione della vita familiare dei figli, ma all'ufficio fiscale bisogna esibire idonea prova documentale.

Se il contribuente deduce che la spesa effettuata per l'acquisto di un immobile è frutto di una liberalità da parte dei propri genitori, la presunzione per la determinazione sintetica del reddito può essere superata solo con la produzione di documentazione idonea a dimostrare anche l'entità e la permanenza nel tempo del possesso del relativo reddito.

Il giudice di merito deve sempre rifarsi a tali prove documentali, non potendosi limitare ad argomentare che le donazioni a favore dei figli non necessitano di una prova documentale perché è altamente probabile che un genitore intervenga con donazioni di fatto per la partecipazione alle spese di gestione della vita familiare dei figli.

II CONDUTTORE CHE RECEDE IN ANTICIPO PAGA I CANONI DEL PERIODO DI PREAVVISO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 9271 depositata l'11 aprile 2017

La Suprema corte ha precisato che l'accettazione da parte del locatore della anticipata riconsegna dell'immobile locato con la riserva di ottenere il pagamento dei canoni non ancora scaduti fino al termine del contratto, non fa venir meno, per il conduttore che esercita il recesso senza il rispetto del previsto termine di preavviso, l'obbligo di pagare il canone per tutto tale periodo, ovvero fino al momento in cui l'immobile medesimo venga locato a terzi.

Sulla base di questo principio, i giudici di legittimità hanno accolto, con rinvio, il ricorso promosso dal proprietario di un immobile concesso in locazione, contro la decisione di merito che gli aveva negato il risarcimento dei danni dallo stesso asseritamente vantati nei confronti del conduttore, non solo per il deterioramento del portone di ingresso dell'appartamento, ma anche per i canoni non versati per il dovuto periodo di preavviso del recesso.

Il Tribunale, con sentenza poi confermata anche in secondo grado, aveva rigettato la domanda in relazione ad entrambi i profili, sul duplice rilievo che i danni al portone non erano stati provati e che il contratto era stato risolto per mutuo consenso delle parti.

Il ricorrente, aveva quindi contestato che il contratto fosse da considerare risolto per mutuo consenso, tanto che la conduttrice, nei propri atti difensivi, non aveva mai invocato il recesso per gravi motivi ma aveva fatto solo espresso riferimento alla raccomandata con cui aveva dettagliatamente specificato le ragioni del recesso anticipato.

Aderendo alle doglianze del locatore, gli Ermellini hanno sottolineato come i giudici di merito avessero ommesso di considerare che la stessa conduttrice aveva qualificato la propria iniziativa come recesso anticipato per gravi motivi, "ossia come esercizio di un diritto potestativo a fronte del quale l'accettazione della riconsegna ha una valenza del tutto neutra".



Diversamente, la non contestazione dei motivi di recesso ha come effetto la cessazione del contratto alla scadenza del termine di preavviso, *“ma non può assurgere a manifestazione tacita della volontà di sciogliere consensualmente il rapporto”*.

Questo fatto decisivo, omesso unitamente ad altre circostanze individuate dalla parte locatrice, anch'esse decisive, *“in quanto idonee ad essere considerate - nel complesso- come sintomatiche di una volontà che, senza opporsi all'esercizio del diritto potestativo della conduttrice, non aveva rinunciato al pagamento dei canoni per il periodo di preavviso”*, portava alla cassazione, con rinvio, della decisione impugnata.

PIGNORABILE IL CREDITO PER IL PREZZO DELLA VENDITA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 8682 depositata il 4 aprile 2017

E' legittimo che il creditore del venditore proceda al pignoramento del credito per il prezzo a quest'ultimo spettante in base al contratto di vendita, che sia costituito per sentenza ai sensi dell'articolo 2932 del Codice civile, e, in alternativa, dei diritti del venditore stesso sui beni oggetto della cessione, per l'ipotesi dell'eventuale risoluzione dello stesso a seguito del mancato pagamento del prezzo da parte del compratore. Questo in quanto, da un lato, in base alla sentenza costitutiva che produce gli effetti del contratto di vendita ai sensi dell'articolo 2932 del Codice civile, sorge immediatamente il credito per il prezzo del venditore.

Dall'altro, anche i crediti condizionati e quelli meramente eventuali, purché riconducibili ad un rapporto giuridico identificato e già esistente, sono comunque espropriabili.

COMUNIONE LEGALE SCIOLTA, IL CONIUGE PUÒ VENDERE LA QUOTA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 8803 depositata il 5 aprile 2017

La Corte di Cassazione ha ritenuto pienamente legittimo l'atto di compravendita immobiliare, avente ad oggetto la quota indivisa, pari alla metà, del bene oggetto di comunione legale tra i coniugi; ciò, atteso che per il fallimento di uno dei due, la predetta comunione si era sciolta e divenuta analoga a quella ordinaria, con conseguente libera disponibilità della quota di spettanza del coniuge non fallito. Il fatto che la comunione legale sia chiamata "senza quote", è in realtà un artificio tecnico/giuridico, utile soltanto ad affermare il diritto del coniuge a non entrare in rapporti di comunione con estranei alla stessa ed a difendere il patrimonio familiare da intromissioni di terzi. Da qui la possibilità e la necessità di alienare il bene nella sua interezza o di espropriarlo vendendolo per intero, fintanto che duri la comunione.

Detta fondamentale esigenza, tuttavia, non sussiste più una volta che la comunione si sia sciolta per i motivi previsti dalla legge (nella specie, per il fallimento di uno dei coniugi). Per cui ciascun coniuge potrà separatamente cedere la propria quota – ossia la corrispondente misura dei suoi diritti verso l'altro – senza che da ciò ponga un problema di invalidità radicale dell'atto di trasferimento.





DAL WEB

GIORNATA NAZIONALE DELLA SALUTE DELLE DONNE

In occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna, che si celebra il 22 aprile, viene organizzata la seconda edizione dell'**(H)Open Week** con l'obiettivo di promuovere l'informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Nella settimana **dal 18 al 24 aprile**, attraverso oltre 150 ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all'iniziativa, **saranno offerti gratuitamente alle donne visite, consulti, esami strumentali e saranno organizzati eventi informativi e molte altre attività nell'ambito di 12 aree specialistiche:** diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell'apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell'osso, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di violenza.

Per conoscere i servizi offerti gratuitamente dagli ospedali più vicini a te [CLICCA QUI](#), seleziona Regione, Provincia, Comune di riferimento e clicca sulla struttura prescelta.



SCUOLA: CHE COSA CAMBIA

Nuove modalità per diventare insegnanti e nuove regole per la maturità. Ma anche risorse per il diritto allo studio e novità per la fascia d'età 0-6 e per l'inclusione degli alunni disabili. Sono questi i principali temi oggetto dei decreti attuativi approvati dal Consiglio dei Ministri che rendono completamente operativa la riforma della Buona Scuola. Le principali novità:



Maturità:

Per accedere alla maturità a partire dall'anno scolastico 2018-2019, gli studenti dovranno avere necessariamente il "6" in tutte le materie. Abolito anche il c.d. "quizzone", e le prove scritte diventano due (in luogo delle tre attuali). Il voto rimane 100 (di cui 20 per la prima prova, 20 per la seconda e per l'orale, oltre bonus a disposizione della commissione).

Inoltre, per approdare all'esame di Stato sarà necessario aver svolto l'alternanza scuola-lavoro e l'Invalsi (italiano, matematica e inglese), che viene spostato dunque nel corso dell'anno.

Per gli esami di terza media, invece, ci saranno, sempre a partire dal 2018, tre scritti e un colloquio.

Infine, per la scuola primaria, niente lettere, i voti restano numerici accompagnati da una relazione sulle capacità degli studenti. E, in ultima istanza, sarà possibile bocciare.

Insegnanti

Modificati anche l'iter della formazione e dell'assunzione dei prof, con il fine di portare nelle aule insegnanti più giovani. A restare prioritarie saranno le graduatorie di merito e la prima fascia, ma chi è in seconda e ha seguito un percorso universitario di abilitazione potrà accedere a un concorso con un solo esame orale per poter prendere una cattedra. Chi è in terza fascia e ha 36 mesi di supplenze, potrà sostenere un concorso con un esame scritto e l'orale.

Al contempo, dall'anno scolastico 2018, si apre ai concorsi ogni biennio. Chi li supererà dovrà effettuare un tirocinio triennale, al termine del quale potrà entrare di ruolo.

0-6 anni

I decreti riorganizzano anche la fascia 0-6 anni, con la previsione che il nido diventi l'inizio di un percorso scolastico, con educatori con laurea triennale (mentre gli insegnanti della scuola dell'infanzia dovranno essere in possesso di laurea magistrale).

Le risorse stanziare (209 milioni nel 2017, 220 per il 2018 e 239 nel 2019) andranno direttamente ai comuni, e saranno ripartite in modo inversamente proporzionale rispetto alla presenza delle classi di materna sul territorio, con il fine di far crescere la presenza di nidi nei comuni ed estendere la scuola dell'infanzia a tutti i bambini da 3 a 6 anni.

Disabili

Il decreto sul sostegno alla disabilità prevede oltre a 90mila insegnanti fissi anche un potenziamento. A trovare conferma è anche il numero massimo di alunni (20) per ogni classe dove è presente un disabile. Inoltre, le scuole assumeranno i bidelli tenendo conto del numero di alunni disabili presenti, perché sarà il personale (Ata) ad avere il compito di accompagnarli in bagno. Gli insegnanti di sostegno, inoltre, dovranno affrontare un corso ad hoc post-laurea.



ADDIO AL SOVRAPPREZZO DEL ROAMING

Il Parlamento Europeo, con la risoluzione del 6 aprile 2017, ha abolito, dal 15 giugno 2017, il sovrapprezzo per le comunicazioni in roaming. In questo modo sarà consentito ai consumatori di telefonare, inviare messaggi e utilizzare dati della rete mobile durante la loro permanenza in altri Stati dell'UE senza dover pagare costi aggiuntivi.. Inoltre, approvando un accordo informale con il Consiglio ha stabilito il limite massimo ai prezzi all'ingrosso dell'uso della telefonia mobile che gli operatori potranno applicare ai propri clienti. Il limite è di €0,032 e non subirà variazioni fino a giugno del 2022.

LE APP CHE MIGLIORANO L'EFFICIENZA NEL LAVORO

La tecnologia può essere un valido aiuto per i professionisti, che ormai si servono di tablet e smartphone per aumentare la produttività in ogni settore. Ecco perché può essere utile sapere quali sono le migliori **APP** a cui fare riferimento al fine di migliorare l'efficienza del proprio lavoro.

Expert Pdf : grazie a questa app si ha la possibilità di inserire testi scritti a mano all'interno di documenti o di compilare moduli. In generale, questo strumento permette di importare documenti da Google Docs, da Sky Drive, da Dropbox o dagli hard disk dei computer. Le tipologie di file che possono essere importati sono molteplici, e oltre ai classici file di testo ci sono quelli di Power Point, i video, gli audio, le immagini, quelli di Office e quelli di iWork, oltre agli allegati di posta elettronica. Tra i tanti pregi di Expert Pdf ci sono anche la **possibilità di evidenziare i testi o di contrassegnare i documenti in altri modi** e quella di **aggiungere testi dattiloscritti in colori e caratteri differenti**.

1Password: ideale per salvare tutte le tue password e informazioni preziose in modo sicuro, e dovendo ricordare un'unica password.

CamScanner: la migliore app per **scannerizzare i documenti utilizzando il tuo smartphone**. È sufficiente fare una foto con il tuo telefonino e salvare o inviare il documento. È come avere uno scanner nel taschino!

Any.do: è uno strumento che ti aiuta, ogni mattina, a organizzare la tua giornata. Il tuo migliore amico se non vuoi dimenticarti la data e l'orario di eventi importanti. Any.do sincronizza smartphone, desktop e web e ti ricorda in ogni momento qual è il prossimo impegno in agenda.

Asana: un'app indispensabile per la gestione di un progetto in team. Asana ti consente di gestire il progetto insieme al tuo team senza utilizzare le email. Ogni gruppo di lavoro può creare il proprio progetto contenente vari compiti, che possono essere assegnati a specifici membri. Tutti possono scrivere dei commenti e controllare il corso del progetto.



Captio: uno strumento perfetto per le spese relative ai viaggi aziendali: genera automaticamente resoconti spese dalle foto degli scontrini. Importa anche i pagamenti effettuati con le carte aziendali e ti aiuta a ottenere maggiore detrazione dell'IVA delle spese aziendali.

Evernote: uno strumento fondamentale nella nostra vita quotidiana, perfetto per prendere appunti, salvare file o fare liste di cose da fare.

Pocket: è capitato a tutti di trovare un articolo o contenuto interessante su internet mentre siamo al lavoro. Pocket è lo strumento per queste situazioni, salva tutti gli articoli interessanti con un semplice click e puoi leggerli in un secondo momento. Funziona anche offline: un'applicazione indispensabile!

ELETTRODOMESTICI LA NUOVA ETICHETTA ENERGETICA 2.0

Cambiamenti in vista per quanto riguarda la classificazione dei consumi degli elettrodomestici: la nuova etichetta energetica europea 2.0, discussa da Parlamento e Consiglio Ue, semplificherà le classi energetiche. Spariranno infatti tutte le classificazioni con il "+" e si passerà alla scala univoca che va da A a G, dove G corrisponde alla classe più energivora.

In più, verrà predisposto un database dettagliato e in continuo aggiornamento contenente i modelli in commercio, raggiungibile tramite un QR code o un link sull'etichetta energetica 2.0. In questo modo si potranno paragonare i diversi prodotti in maniera immediata e scegliere quello più in linea con le proprie necessità e i propri gusti personali.

La funzionalità smart negli elettrodomestici, che permette automazione programmata e un notevole risparmio energetico, sarà trattata con un occhio riguardo. Infatti, le aziende punteranno molto su questi apparecchi in grado di entrare in funzione nelle ore più convenienti, evitando sprechi e dispersioni.

Per quanto riguarda le tempistiche, l'etichetta energetica 2.0 arriverà nei negozi, allegata ai comuni elettrodomestici, non prima del 2019. Ma l'attesa sarà ripagata: saranno inseriti anche nuovi criteri di produzione attenti all'ecodesign e, secondo una stima della Commissione Europea, si riuscirà a risparmiare energia pari a 175 Mega-tep (tep = quantità di energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio) all'anno entro il 2020, equivalente alla quantità consumata annualmente dall'Italia.

Dopo l'acquisto di un elettrodomestico efficiente, altrettanto importante è conoscere le buone norme per un corretto utilizzo di questi apparecchi. Ecco alcune delle raccomandazioni:

LAVATRICE: utilizzarla solo a pieno carico, altrimenti servirsi del tasto "mezzo carico"; preferire programmi di lavaggio a temperature poco elevate (40°C-60°C) e non esagerare con il detersivo: un buon lavaggio non dipende tanto dalla quantità di detersivo quanto dalle prestazioni della macchina. Pulire frequentemente il filtro.



LAVASTOVIGLIE: per ridurre il consumo d'acqua, evitare il prelavaggio; per risparmiare elettricità evitare di utilizzare la macchina per poche stoviglie ed escludere dal programma la fase di asciugatura: aprendo lo sportello e lasciando circolare l'aria si ottengono gli stessi risultati con il 45% in meno di elettricità.

FRIGORIFERO: Il frigorifero va messo nel punto più fresco della cucina, lasciando uno spazio di almeno 10 cm tra la parete e il retro dell'apparecchio, in modo che sia ben aerato; regolare il termostato su posizioni intermedie e aprire il minimo indispensabile la porta del frigo per evitare la dispersione di temperatura, quindi lo spreco di energia. Sbrinare il frigo prima che lo strato di ghiaccio interno raggiunga i 5mm: la brina aumenta il consumo. Almeno una volta all'anno, pulire le serpentine del condensatore.

FORNO: durante la cottura aprire lo sportello il minimo indispensabile. Un trucco è spegnere il forno poco prima che la cottura sia completa per sfruttare il calore residuo; pulire accuratamente il forno ogni volta che viene utilizzato.

CONDIZIONATORE: quando in uso, non aprire le finestre. Se possibile, programmare il funzionamento solo nelle ore e per il tempo necessario a rinfrescare la casa.

FACEBOOK DIRÀ AGLI ALTRI DOVE SEI

Anche Facebook saprà sempre dove sei e potrà comunicarlo ai tuoi amici. Si tratta della nuova funzione di geolocalizzazione, disponibile sia per i dispositivi iOS che Android, che permette di condividere la propria posizione con i propri amici, gruppi o anche soltanto con un solo soggetto. La scelta, che pare sarà a discrezione dell'utente, consentirà ai propri contatti di vedere su una mappa per circa 60 minuti dove ci si trova in quel preciso momento oltre alla possibilità di condividere un punto statico per potersi dare appuntamento in un luogo. La condivisione della propria posizione in tempo reale, in ogni caso, potrà essere interrotta in ogni momento.

I CIBI CHE MIGLIORANO L'UMORE

I ritmi di vita sempre più veloci, le responsabilità familiari, i problemi di lavoro, incentivano piccoli disturbi legati all'umore. Stress, ansia, insoddisfazione e stanchezza: tutti elementi che, anche nelle declinazioni più contenute, possono rendere la quotidianità molto fastidiosa. Vi sono dei cibi, tuttavia, che possono risultare d'aiuto nel contenere la loro manifestazione, grazie alle loro peculiarità nutrizionali.

Lattuga. È uno degli ortaggi più diffusi e amati, poiché delicato nonché adatto alle più svariate ricette. La lattuga, consumata nelle sue varietà per tutto il corso dell'anno, ha anche buoni effetti sul mantenimento del buon umore. Come tutte le verdure a foglia verde, garantisce un buon apporto di triptofano, un amminoacido essenziale per la sintesi della serotonina. Quest'ultima, conosciuta proprio con il nome di "ormone del buon umore", è essenziale per stimolare positività mentale e serenità, nonché per combattere anche la stanchezza tipica di alcuni periodi dell'anno, quali quella della primavera.



La lattuga è poi ricca di vitamine A ed E, ideali per contrastare i radicali liberi e rallentare l'invecchiamento cellulare, ma anche di vitamina C, prima arma per il rafforzamento del sistema immunitario. Ancora, vede un buon apporto di minerali come calcio, ferro, magnesio e molti altri ancora.

Cioccolato fondente. Il cioccolato fondente è da sempre considerato fra i cibi amici dell'umore, innanzitutto per la sua capacità di gratificare il gusto e, contestualmente, stimolare il rilascio di endorfine e serotonina. Questo alimento, tuttavia, ha altre peculiarità ben più specifiche per il controllo del tono dell'umore: soprattutto nelle forme più pure, il cioccolato fondente vede buoni quantitativi di teobromina. Si tratta di un alcaloide naturale presente nel cacao, e naturalmente nei suoi derivati, dall'azione stimolante del sistema nervoso centrale. Oltre a risultare rinvigorente, migliora l'umore garantendo una maggiore positività mentale, nonché una naturale gratificazione.

Banane. grazie all'elevato apporto di potassio, le banane sono uno degli alimenti più consigliati come remineralizzanti, soprattutto durante la calura estiva. Sebbene indirettamente, l'effetto del potassio sul tono fisico, e sulla riduzione della stanchezza, può essere quindi d'aiuto anche per migliorare l'umore, rendendo più reattivi ai compiti quotidiani.

Oltre al gusto piacevolmente dolce, ideale per le più svariate ricette, le banane hanno anche delle proprietà nutrizionali del tutto interessanti. Come la lattuga, ad esempio, presentano medi livelli di triptofano, indispensabile per la produzione di serotonina. A questo si aggiunge la vitamina B6, anch'essa legata alla produzione di questo ormone, mentre le vitamine A e C proteggono il sistema immunitario con un effetto antiossidante. Il buon contenuto in fosforo, infine, può essere d'aiuto per migliorare la memoria e le capacità di concentrazione, allontanando lo stress.

Noci e semi. Le proprietà nutrizionali della frutta secca sono da tempo note e, nonostante tenda a essere più calorica rispetto a quella fresca, vede anche un apporto maggiore di proteine, sali minerali e alcuni amminoacidi. Le noci, in particolare, risultano decisamente ricche di acido folico e triptofano, ma anche e soprattutto di Omega 3. Questi ultimi, oltre a garantire il benessere dell'apparato circolatorio, pare siano connessi alla riduzione degli episodi depressivi, poiché concorrono anch'essi alla produzione e al rilascio di serotonina ed endorfine. Oltre alla frutta secca, importante è anche la grande famiglia dei semi, poiché ricchi di sali minerali. In particolare, quasi tutte le varietà sono ricche di magnesio, essenziali per il buon mantenimento sia del tono muscolare che del benessere mentale

IL PRANZO DI PASQUA: COME RISPARMIARE E PORTARE IN TAVOLA CIBO SALUTARE

Mancano pochi giorni alla Pasqua e come ogni anno fervono i preparativi. Anche questa occasione di festa possono rimanere fermi i nostri propositi di non spreco e salute; ecco quindi alcuni consigli per il pranzo di Pasqua, abbandonando per una volta le tradizionali pietanze, con leggerezza e senza rinunciare al gusto.



Le possibilità di piatti ed abbinamenti sono davvero tante! La scelta di un menù a base di carne, pesce, oppure senza ingredienti di origine animale dipenderà anche dai gusti. Certamente il primo elemento da considerare sono gli ingredienti di stagione: la primavera è arrivata, ed ecco che sui banchi dei mercati troviamo i meravigliosi carciofi, gli asparagi, le prime fragole.

CONTORNI PER IL PRANZO DI PASQUA -

Il carciofo può diventare l'ingrediente principale del menu: come condimento per un'ottima pasta o lasagna, o ad accompagnare i secondi. Gli asparagi possono essere la base di un delizioso risotto (magari integrale), o un raffinato contorno per il pesce al forno con un condimento a base di olive, o cotto semplicemente al vapore.

Per chi preferisse i legumi, si può optare, con un ottimo tortino di ceci, carote e broccoli, una caponatina di verdure con pinoli e uvetta, una purea di lenticchie con riso basmati integrale, o ancora delle simpatiche crocchette di miglio e verdure. Per i contorni, provate l'insalata di cavolo rosso con pistacchi e uvetta, o l'insalata agrodolce di finocchi, verza, olive nere e arancia.

DESSERT PER IL PRANZO DI PASQUA -

Le fragole possono essere utilizzate in una ricca macedonia accompagnate da pezzetti di cioccolato extrafondente, noci, mandorle, uvetta e datteri freschi, oppure per formare colorati spiedini di frutta fresca insieme ad ananas, kiwi ed albicocche o prugne secche.

Infine, l'irrinunciabile uovo di cioccolato: ce ne sono di tutti i tipi, scegliamolo con cura! Alta qualità, cioccolato con alta percentuale di cacao, magari arricchito con mandorle, noci, nocciole, peperoncino, mirtilli rossi!

Per concludere, non dimenticate la sensazione sgradevole che ci prende di solito alla fine di un pranzo troppo abbondante: oltre a creare un menu gustoso ed equilibrato, godetevi appieno il vostro pranzo pasquale, assaggiando di tutto, soprattutto i piatti che più vi piacciono, ma regolatevi con le porzioni! Gusterete ogni boccone e vi alzerete da tavola felici, magari per fare un'abellia passeggiata al sole in compagnia.



CERCASI VOLONTARI PER LE TARTARUGHE MARINE

Ogni anno circa duecentomila tartarughe marine del Mediterraneo sono sottoposte a rischio inquinamento e ingerimento plastica e attrezzi da pesca. Si stima che ogni anno quasi quarantamila muoiano.

Per questo motivo, i Centri di recupero delle tartarughe marine sono impegnati in prima linea in progetti che

tutelano e conservano la specie a rischio di estinzione.

Oltre ad essere aperti tutto l'anno, durante il periodo estivo, la maggior parte organizza dei veri e propri campi dove i volontari, affiancati da un team di esperti, possono provare l'emozione di rimettere in libertà una tartaruga dopo le dovute cure. Ecco i principali centri che cercano volontari:



Centro di Recupero Cure e Riabilitazione Tartarughe Marine di Brancaleone (Calabria) – [CLICCA QUI](#)

Centro di Recupero Tartarughe Marine di Linosa (Sicilia) – [CLICCA QUI](#)

Campo Tartarughe a Lampedusa - [CLICCA QUI](#)

Campo Tartarughe di Palizzi (Reggio Calabria) – [CLICCA QUI](#)

Campo Tartarughe di Crotona – [CLICCA QUI](#)

Campo tartarughe nella Riserva di Torre Salsa (Agrigento)- [CLICCA QUI](#)

Filicudi Wildlife Conservation – [CLICCA QUI](#)

PASQUETTA NEI PIÙ BEI GIARDINI ITALIANI! CACCIA AL TESORO PER BIMBI E ATTIVITÀ PER ADULTI


La Caccia al Tesoro Botanico, ideata e organizzata dal network Grandi Giardini Italiani, è un'ottima occasione per far avvicinare i bambini al giardino ed alla natura, facendo loro scoprire e riconoscere in maniera giocosa – foglia per foglia – gli alberi e le piante presenti nei parchi. Gli eventi sono organizzati in modo tale che mentre i più piccoli sono impegnati nella Caccia al Tesoro Botanico, per i genitori e tutti gli adulti vengono proposte visite guidate speciali alla scoperta dei giardini, ci saranno inoltre degustazioni di vini o mostre d'arte. Per ogni informazione e per conoscere la mappa di tutti i giardini di Italia aderenti [CLICCA QUI](#)

PASQUA 2017: I MUSEI APERTI DA VISITARE

Avete già deciso cosa fare nel weekend di Pasqua? Se non avete in programma tradizionali pranzi in famiglia, potete optare per delle giornate all'insegna della cultura, trascorrendo alcune ore nei musei o nei siti storici più belli d'Italia che, proprio nel fine settimana di festa, osservano degli orari particolari.

PER CONOSCERE GLI ORARI DI APERTURA DEI MUSEI PER PASQUA E PASQUETTA [CLICCA QUI](#)





IN EVIDENZA

IL DECRETO TERREMOTO

Nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017 è stata pubblicata la legge 7 aprile 2017, n. 45 di conversione del D.L. 9 febbraio 2017 n. 8, contenente **"Nuovi interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017"**. Nel corso dell'esame parlamentare, sono state apportate significative modifiche al testo originario del decreto che hanno interessato anche le disposizioni in materia di adempimenti e versamenti tributari.

La legge attribuisce al Commissario straordinario il compito di promuovere un piano per dotare, in tempi brevi, i Comuni interessati dagli eventi sismici di studi di microzonazione sismica di III livello.

È previsto affidamento degli incarichi da parte dei Comuni, mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del nuovo Codice Appalti (del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), entro i limiti ivi previsti, a **professionisti iscritti agli Albi degli ordini o dei collegi professionali, di particolare e comprovata esperienza in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto ovvero, in mancanza, purché attestino il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e nelle ordinanze adottate ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco.**

La legge n. 45/2017 contiene inoltre disposizioni per l'affidamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse alle strutture di emergenza.

Entro il 31 agosto 2018 ogni edificio scolastico situato nelle zone sismiche 1 e 2 nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016 dovrà essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica



PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Sono i comuni, anche con il supporto degli uffici speciali per la ricostruzione, a curare la pianificazione urbanistica relativa alla ricostruzione.



VERIFICHE DI AGIBILITÀ

I tecnici professionisti possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici attraverso la compilazione della scheda AeDES.

GESTIONE DELLE MACERIE E DEI MATERIALI DI SCAVO

L'articolo 7, affida ai Presidenti delle Regioni i compiti di gestione dei rifiuti e delle macerie,

nonché contiene norme per la gestione dei materiali da scavo, anche allo scopo di consentire di operare in deroga alla normativa vigente, e il loro trasporto ai siti di deposito. Ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico, le attività di demolizione e contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie di ciascun edificio.

DIRETTORE DEI LAVORI

Il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici (quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico) con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti in materia di unioni civili, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa.

VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Entro il 31 agosto 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone sismiche 1 e 2 nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016 dovrà essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica. Ecco il testo dell'articolo 20-bis:

1. Per le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nonché per la progettazione degli eventuali interventi di



adeguamento antisismico che risultino necessari a seguito delle verifiche, sono destinate agli enti locali le risorse di cui all'articolo 1, commi 161 e 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assicurando la destinazione di almeno il 20 per cento delle risorse agli enti locali che si trovano nelle quattro regioni interessate dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017. Le risorse accertate sono rese disponibili anche tenendo conto dell'urgenza, di eventuali provvedimenti di accertata inagibilità degli edifici scolastici, della collocazione degli edifici nelle zone di maggiore pericolosità sismica nonché dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. I documenti attestanti le verifiche di vulnerabilità sismica eseguite ai sensi della normativa tecnica vigente sono pubblicati nella home page del sito internet dell'istituzione scolastica che utilizza l'immobile.

2. A decorrere dall'anno 2018, gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza previsti nell'ambito della programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, eseguiti nelle zone sismiche classificate 1 e 2, sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici e, ove necessario, della progettazione per il miglioramento e l'adeguamento antisismico dell'edificio anche a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3. Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici scolastici che risultano necessari all'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui al comma 1 o già certificati da precedenti verifiche di vulnerabilità sismica sono inseriti nella programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per essere finanziati con le risorse annualmente disponibili della programmazione triennale ovvero con altre risorse che si rendano disponibili.

4. Entro il 31 agosto 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica.».

QUOTA 8X1000 AL RESTAURO DEI BENI CULTURALI

È prevista la destinazione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione di beni culturali, agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016.





PROGETTO CASA ITALIA, ISTITUITO IL DIPARTIMENTO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

È istituito un apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto «Casa Italia», anche a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le aree del Centro Italia nel 2016 e nel 2017, al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici. L'istituzione del predetto dipartimento avviene ferme restando le

attribuzioni disciplinate dalla normativa vigente in capo al Dipartimento della Protezione civile e delle altre amministrazioni competenti in materia.

NORME DI CARATTERE FISCALE

L'articolo 11 del decreto in esame contiene le norme di carattere fiscale. Esso si muove su due fronti: in primo luogo, modifica in più punti l'articolo 48 del D.L. 189/2016 (quest'ultimo, come noto, è stato il primo intervento normativo adottato per fronteggiare l'emergenza terremoto) e, in secondo luogo, introduce ulteriori agevolazioni fiscali.



RITENUTE E SOSTITUTI D'IMPOSTA

Confermata la possibilità, per i sostituti d'imposta, di regolarizzare, entro il 31 maggio 2017 (e senza applicazione di sanzioni e interessi), gli adempimenti concernenti le ritenute relative ai soggetti residenti nei comuni colpiti dal terremoto. In particolare, la regolarizzazione agevolata concerne le ritenute non effettuate o non versate nei seguenti periodi:

- dal 24 agosto 2016 (data del primo terremoto) al 19 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del DL 189/2016)



- dal 26 ottobre 2016 (data del successivo terremoto) al 18 dicembre 2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 189/2016).

Resta invariata la norma in materia di "busta paga pesante", secondo cui gli interessati residenti nei comuni colpiti dal sisma possono chiedere al sostituto d'imposta (indipendentemente dal domicilio fiscale di quest'ultimo) di non operare le ritenute alla fonte dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017 (si ricorda che la sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché a quelle sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato).

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Viene confermata la sospensione fino al 30 novembre 2017 degli adempimenti e dei versamenti tributari (con esclusione del rimborso di quanto eventualmente già versato).



La ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati avviene entro il 16 dicembre 2017, senza applicazione di interessi e sanzioni. La disposizione interessa anche le ritenute alla fonte non operate dai sostituti d'imposta su richiesta degli interessati ("busta paga pesante"). Con riferimento a quest'ultimo aspetto, durante l'iter di conversione, è stata inserita la norma in base alla quale la ripresa del

versamento delle ritenute non operate può essere disciplinata con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze da emanare (entro il 30 novembre 2017) secondo quanto previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente (articolo 9, comma 2-bis, legge 212/2000). Pertanto, il decreto in parola potrà prevedere la rateizzazione del versamento fino a un massimo di 18 rate mensili (nei limiti della disponibilità del fondo rotativo istituito per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi).

In materia di sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti colpiti dal terremoto si rinvia anche al Dm 1° settembre 2016 (a sua volta richiamato dall'articolo 48, DL 189/2016).

CANONE TV

Anche la ripresa del versamento del canone tv, mediante addebito sulla bolletta elettrica, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 dicembre 2017. Inoltre, nei casi in cui, a seguito del terremoto, la famiglia anagrafica non detenga più alcun apparecchio televisivo, il canone non è dovuto per l'intero secondo semestre 2016 e per tutto il 2017.

ALTRI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione stabilita dal Dm 1° settembre 2016, devono essere effettuati entro il mese di dicembre 2017.

ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO

Nel corso del passaggio parlamentare, è stata inserita la norma secondo cui le persone fisiche residenti (o domiciliate) e le persone giuridiche aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma, oltre a quella dall'imposta di bollo, beneficiano anche dell'esenzione dall'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentanti alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017 in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze del Commissario straordinario del governo.

Viene altresì specificato che il deposito delle istanze, dei contratti e dei documenti, effettuato presso gli uffici speciali per la ricostruzione, produce gli stessi effetti della registrazione eseguita secondo le disposizioni del Testo unico dell'imposta di registro (Dpr 131/1986). Anche in questo caso, viene stabilito che non si procede al rimborso dell'imposta di registro già versata prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione agevolativa.

AGEVOLAZIONI PER I REDDITI DI FABBRICATI

Altra novità emersa durante il passaggio parlamentare, è la proroga dal 28 febbraio 2017 al 30 giugno 2017 del termine per l'emanazione delle ordinanze sindacali di sgombero funzionali all'individuazione degli immobili inagibili destinatari dei benefici previsti dall'articolo 48, comma 16, DI 189/2016. Quest'ultima disposizione prevede una serie di agevolazioni fiscali (esclusione dalla base imponibile Irpef e Ires dei redditi dei fabbricati, esenzione Imu e Tasi fino alla ricostruzione) per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma, se distrutti od oggetto delle predette ordinanze. Conseguentemente, viene posticipato al 30 giugno 2017 il termine entro cui il contribuente può dichiarare, ai medesimi fini, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale.

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LA RISCOSSIONE

In sede di conversione, è stata confermata la sospensione dal 1° gennaio al 30 novembre 2017 dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento esecutivi e dagli avvisi di addebito esecutivi (relativi al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps), nonché delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori (compresi quelli degli enti locali).

AGEVOLAZIONI PER IMPRENDITORI, LAVORATORI AUTONOMI E AGRICOLTORI

Confermate anche le diverse misure agevolative previste per imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori. In sintesi:



finanziamento agevolato (assistito da garanzia dello Stato) per il pagamento dei tributi sospesi (ex articolo 48, DI 189/2016), dei tributi dovuti nel periodo dal 1° al 31 dicembre 2017 e di quelli dovuti per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 (per questi ultimi, inoltre, gli stessi soggetti hanno la possibilità di eseguire il versamento in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2018)

i beneficiari corrispondono alle banche gli interessi e le spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti ricevuti mediante un credito d'imposta di importo pari all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti (il credito è utilizzabile in compensazione, senza applicazione dei limiti quantitativi previsti dalla legge ovvero può essere ceduto nell'ambito dello stesso gruppo societario in base alla disciplina della cessione delle eccedenze, ex articolo 43-ter, Dpr 602/1973)

i soggetti che chiedono il finanziamento per il pagamento dei tributi devono restituire la quota capitale a partire dal 1° gennaio 2020 (dal 1° gennaio 2021 per i finanziamenti richiesti per pagare i tributi dovuti nel 2018) in cinque anni, secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento. In sede di conversione, è stato disposto che il piano di ammortamento prevede che gli interessi e le spese dovuti per i relativi finanziamenti sono riconosciuti con riferimento al 31 dicembre 2018

in capo ai soggetti finanziatori (banche) sono previsti obblighi di comunicazione all'Agenzia delle Entrate per il monitoraggio delle modalità di utilizzo e di restituzione dei finanziamenti agevolati (a tal fine, è prevista l'adozione, entro il 31 maggio 2017, di un provvedimento del direttore dell'Agenzia).

DEFINIZIONE AGEVOLATA

Importanti novità arrivano per la "rottamazione delle cartelle". Infatti, viene stabilita la proroga dal 31 marzo al 21 aprile 2017 del termine per la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016.

Conseguentemente, è posticipato dal 31 maggio al 15 giugno 2017 il termine entro il quale Equitalia comunica, ai debitori che hanno chiesto la rottamazione, l'ammontare complessivo delle somme dovute e quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Inoltre, con norma di interpretazione autentica, viene chiarito che, ai fini dell'accesso alla rottamazione, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi, anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale.

Le ricordate novità riguardano non solo i contribuenti che vivono nelle zone colpite dal terremoto, ma la generalità dei soggetti interessati. Per i primi, comunque, resta ferma la proroga di un anno dei termini e delle scadenze previsti dalla disciplina della definizione agevolata (commi 1, 2, 3, 3-ter e 12, dell'articolo 6, DI 193/2016).

PER SCARICARE IL TESTO DI LEGGE [CLICCA QUI](#)

